



Sentenza n. 53/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA

Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO

Componente

Dott.ssa Elisabetta CONTE

Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n.

13631 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della

Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di:

- [OMISSIS] [omissis], nato a [omissis] ([omissis]) il [omissis]/ [omissis]/ [omissis] (C.F.:

[OMISSIS]) e rappresentato e difeso, anche disgiuntamente,

dall'Avv.to Maurizio Ferlini del Foro di Bologna e dall'Avv.to Prof.

Alberto Giulio Cianci del Foro di Roma con domicilio eletto presso

l'indirizzo p.e.c. "maurizio.ferlini@ordineavvocatibopec.it";

- [OMISSIS] [omissis], nato a [omissis] ([omissis]) il [omissis]/ [omissis]/ [omissis] (C.F.:

[OMISSIS]) ed elettivamente ivi domiciliato in Via Bartolo n.

10 presso lo Studio dell'Avv.to Prof. Giuseppe Caforio del Foro di

Perugia, dal quale è rappresentato e difeso;

- [OMISSIS] [omissis], nato a [omissis] ([omissis]) il [omissis]/ [omissis]/ [omissis] (C.F.:

[OMISSIS]) ed elettivamente ivi domiciliato in Via XIV

	Settembre n. 73 presso lo Studio dell'Avv.to Claudio Rotunno del	
	Foro di Perugia, dal quale è rappresentato e difeso.	
	VISTO l'atto di citazione.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI, nella pubblica udienza del giorno 18 settembre 2024, svoltesi con	
	l'assistenza del Segretario Dott.ssa Elisabetta Bodo, il Giudice Relatore,	
	il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Enrico Amante e gli Avvocati	
	Maurizio Ferlini, Alberto Giulio Cianci, Giuseppe Caforio e Claudio	
	Rotunno per i convenuti.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. - Con atto di citazione depositato in Segreteria in data 16/11/2023,	
	ritualmente notificato e preceduto dall'invito a dedurre, ai sensi	
	dell'articolo 67 del Codice di Giustizia Contabile (<i>nel prosieguo: C.G.C.</i>),	
	la Procura regionale ha convenuto in giudizio le persone in epigrafe	
	generalizzate per sentirle condannare al risarcimento	
	complessivamente quantificato in euro 1.019.919,66 , da corrispondere in	
	favore del Comune di Corciano (PG), ripartito nelle seguenti quote pro-	
	capite:	
	- [omissis] [omissis]: euro 509.959,83 ;	
	- [omissis] [omissis]: euro 402.766,27 ;	
	- [omissis] [omissis]: euro 107.193,56 ;	
	oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, interessi legali dal	
	deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo e alle spese di	
	giudizio.	
	2	

	Secondo la prospettazione della Procura regionale, il danno erariale si è	
	sostanziato negli oneri gravati sul bilancio dell'Ente locale a seguito di	
	un giudizio amministrativo nel quale il Comune è risultato	
	soccombente (<i>sentenze del T.A.R. Umbria n. 515 del 01/07/2021 e del</i>	
	<i>Consiglio di Stato n. 3751 del 12/05/2022 e n. 11753 del 30/12/2022</i>), per	
	l'accertata inadempienza rispetto a un obbligo scaturente dalla	
	Convenzione urbanistica - stipulata con la Società [omissis] [omissis], il	
	27/05/2009 - concernente l'attuazione del Piano di lottizzazione	
	"Comparto C2-località Capocavallo". Il danno indiretto, accertato dal	
	Giudice amministrativo con riferimento alla mancata messa a	
	disposizione, alla Società predetta, delle aree necessarie per	
	l'adeguamento di una strada comunale, veniva dalla Procura regionale	
	addebitato:	
	- al convenuto [omissis], all'epoca dei fatti Funzionario Responsabile	
	dell'Area Lavori pubblici/Espropri/Patrimonio, del Comune;	
	- al convenuto [omissis], sino al 31/01/2011 Funzionario Responsabile	
	dell'Area Assetto del Territorio - Urbanistica, responsabile del	
	procedimento concernente il menzionato Piano attuativo;	
	- al convenuto [omissis], dal 01/02/2011 subentrante nella posizione del	
	[omissis].	
	Al riguardo il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 17 del	
	26/02/2009 (" <i>Piano attuativo a scopi residenziali - Comparto C2 - Loc.</i>	
	<i>Capocavallo - Propr. [omissis] [omissis] - Esame approvazione ai sensi della L.R. n.</i>	
	<i>11/2005</i> "), approvava il menzionato strumento urbanistico vista, altresì,	
	" <i>la sostituzione della Tav. n. 5 - viabilità extra comparto in data 20/10/2008,</i>	
	3	

	<i>prot. n. 30993 in adeguamento a quanto richiesto dalla III Commissione</i>	
	<i>Urbanistica/Lavori Pubblici” altresì richiamando le prescrizioni contenute</i>	
	<i>nella deliberazione consiliare n. 50 del 26/06/2008 di adozione del</i>	
	<i>Piano di attuazione, a sua volta richiamante la relazione tecnica redatta</i>	
	<i>dal Tecnico [omissis], a mente della quale: “la proposta progettuale viene</i>	
	<i>posta in variante al P.R.G. parte operativa in quanto, data la sua particolare</i>	
	<i>posizione sul territorio comunale, si creerebbero dei problemi legati alla viabilità</i>	
	<i>in quanto le infrastrutture viarie esistenti non sarebbero in grado di fornire un</i>	
	<i>accesso adeguato al comparto. Per questo i proponenti si sono resi disponibili a</i>	
	<i>realizzare una strada di accesso a valle del comparto realizzando una nuova</i>	
	<i>strada [...] Oltre a questa miglioria i proponenti si sono resi disponibili a</i>	
	<i>sistemare e adeguare il tratto di strada comunale (via Copernico) che dal</i>	
	<i>comparto conduce alla strada provinciale di Colle Umberto”.</i>	
	Sottolineava, quindi, la Procura regionale che la Convenzione	
	disciplinante i rapporti di attuazione del Piano di lottizzazione (<i>rep. n.</i>	
	<i>5465 del 27/05/2009</i>):	
	- all’articolo 4: precisava che la deliberazione di approvazione dello	
	strumento equivaleva ad autorizzare (anche) la realizzazione delle	
	opere di urbanizzazione accessorie al comparto;	
	- all’articolo 5: obbligava il privato a ultimare le opere fuori comparto,	
	consistenti: a) nella realizzazione di un tratto di strada di accesso da via	
	Copernico fino al Comparto (“ <i>strada nuova di accesso al Comparto da via</i>	
	<i>Copernico”, con il tracciato in variante al P.R.G., parte operativa, allegata alla</i>	
	<i>deliberazione consiliare</i>); b) nell’adeguamento della esistente strada	
	comunale - da realizzare “ <i>in data antecedente alla presentazione del primo</i>	
	4	

permesso di costruire, previa messa a disposizione delle aree da parte del

Comune” - dalla predetta nuova strada sino a quella provinciale di Colle

Umberto (come da Tav. n. 5 di progetto: “collegamento Colle Umberto”).

Censurava la Procura requirente che il Comune, negli anni successivi -

nonostante le reiterate richieste della Società [omissis] [omissis] (note del

29/05/2009, 14/05/2010; 03/09/2014; 24/10/2014; 13/10/2015; 03/04/2017 e

20/10/2017; queste due ultime richiamanti un incontro in data 10/11/2015

presso il Comune, al quale partecipavano anche il Sindaco e l'Arch. [omissis]) -

non ottemperava all’obbligo convenzionale di messa a disposizione

della Società delle aree necessarie all’adeguamento del “collegamento

Colle Umberto”; pertanto la [omissis], preso atto della scadenza del Piano

di lottizzazione (avvenuta il 26/05/2017, a seguito del decorso dei cinque anni

previsti dall’articolo 3 della Convenzione, non prorogati, e dei tre anni di

proroga per legge), con le note del 20/10/2017 e del 13/11/2018 diffidava

il Comune al risarcimento dei danni e, con il ricorso notificato il

13/05/2019, azionava la pretesa innanzi al T.A.R. Umbria (nel prosieguo:

“T.A.R.”) sostenendo che l’inerzia del Comune aveva determinato la

mancata attuazione del programma edificatorio.

Nell’atto di citazione la Procura regionale esponeva che:

- il Comune, davanti al T.A.R., aveva affermato che la causa dei ritardi

era addebitabile ad [omissis] non avendo questa trasmesso, per il

“collegamento Colle Umberto”, il piano particolareggiato degli espropri;

tale prospettazione veniva tuttavia contraddetta da una verifica

acquisita dal Giudice amministrativo, nella quale si affermava: “Qualora

il Comune avesse comunque ritenuto di non possedere tutti gli elementi

necessari per l'individuazione delle aree da mettere a disposizione del soggetto attuatore per la viabilità in questione, non risulta agli atti di causa, anche a fronte dei numerosi solleciti da parte di [OMISSIS] [omissis], di aver avanzato alcuna richiesta utile alla loro precisa **individuazione**. Preme, a tal proposito, sottolineare che, seppure non dovute per Convenzione, [OMISSIS] [omissis] ha fornito, su specifica richiesta del Comune di Corciano, il progetto dettagliato per l'individuazione delle aree destinate alla realizzazione della nuova strada di accesso alla lottizzazione";

- il T.A.R., con la sentenza n. 515 del 01/07/2021, accertava che l'obbligo di [omissis] - riferibile alla predisposizione di un piano particellare di esproprio - non poteva desumersi dalla formulazione della Convenzione e, quindi, sottolineava la particolare onerosità della clausola della preclusione del titolo edilizio prima della realizzazione dell'adeguamento del "collegamento Colle Umberto"; si rilevava in ogni caso nella predetta decisione, che il Comune era venuto meno ai principi di buona fede e di correttezza nell'esecuzione del contratto avendo solo in sede contenziosa, per la prima volta, manifestato di aver atteso dalla Società gli elaborati e i piani particellari di esproprio per l'acquisizione delle aree da mettere a disposizione per l'adeguamento della strada comunale; il Comune, pertanto, veniva condannato al risarcimento del danno emergente cagionato alla [omissis] quantificato in euro **964.845,00**;

- il Consiglio di Stato, a seguito dell'appello proposto dal Comune (sostanzialmente riproponente le stesse motivazioni del ricorso di primo grado), con la sentenza n. 3751 del 2022 della Sezione IV, non solo riaffermava l'inadempimento dell'Ente locale, ma rilevava altresì che l'Ente locale,

ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione urbanistica, avrebbe potuto realizzare l'adeguamento in sostituzione del soggetto attuatore, con addebito dei relativi oneri allo stesso e rivalsa sulla cauzione contrattuale;

- il Comune, soccombente anche nel giudizio di appello, con la deliberazione n. 54 del 13/10/2022 riconosceva il debito fuori bilancio per il risarcimento dovuto alla [omissis] nell'importo di euro **1.106.524,97**, oltre le spese per i giudizi sostenuti; la Procura regionale quantificava il danno erariale in euro **1.019.919,66** (*n.d.r.: gli importi di tabella di p. 20 dell'invito a dedurre e di p. 50 dell'atto di citazione ammontano a euro 1.018.952,66 risultando non evidenziato, in entrambe le tabelle, l'importo di euro 977,00 afferente a rimborsi riconosciuti ai legali incaricati dal Comune per proporre il ricorso per revocazione innanzi al C.d.S., rif.: il mandato 4295 del 29/11/2022 di euro 977,00; cfr. infra, p. 53*).

Nel merito delle posizioni soggettive, nell'atto di citazione si richiamava che, su espressa richiesta della Procura contabile, il Segretario comunale *pro-tempore* aveva indicato, quali responsabili del predetto danno indiretto:

a) i Funzionari Responsabili dell'Area Assetto del Territorio - Ufficio Urbanistica (*il convenuto [omissis], dal 31/01/2006 al 31/01/2011, e il convenuto [omissis] dal 01/02/2011 al 20/05/2019*), quali responsabili del Piano;

b) il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio (*il convenuto [omissis]*), nella qualità di soggetto titolare dei procedimenti acquisitivi, per la mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione che si sarebbero dovute destinare al patrimonio pubblico.

	Il predetto importo di euro 1.019.919,66 , comprensivo degli esborsi	
	sostenuti in ragione del contenzioso nel quale il Comune era risultato	
	soccombente, veniva pertanto contestato, con invito a dedurre della	
	Procura regionale:	
	- ai Funzionari <i>[omissis]</i> e <i>[omissis]</i> , con l'addebito dei seguenti importi:	
	<i>[omissis]</i> euro 150.072,45 (<i>quota proporzionale al periodo di preposizione nella</i>	
	<i>qualifica di R.U.P., di giorni 614, correlata al 70% dell'intero danno di euro</i>	
	<i>1.019.919,66, pari a euro 713.950,76); [omissis] euro 563.878,31 (quota</i>	
	<i>proporzionale al periodo di preposizione nella qualifica di R.U.P., di giorni</i>	
	<i>2.307, correlata al 70% dell'intero danno di euro 1.019.919,66, pari a euro</i>	
	<i>713.950,76);</i>	
	- al Funzionario Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio, il	
	convenuto <i>[omissis]</i> , con l'addebito dell'importo di euro 305.978,90 (<i>pari al</i>	
	<i>30% dell'intero danno di euro 1.019.919,66).</i>	
	Tutti gli invitati a dedurre replicavano alle contestazioni della Procura	
	regionale:	
	- il <i>[omissis]</i> , sostenendo di non aver potuto cagionare danno alcuno in	
	quanto non responsabile della fase esecutiva del Piano attuativo e della	
	Convenzione urbanistica; al riguardo nelle deduzioni veniva indicato	
	nell'invitato <i>[omissis]</i> (<i>sulla base degli atti di organizzazione del Comune</i>) il	
	soggetto tenuto sia all'applicazione degli obblighi convenzionali (<i>la</i>	
	<i>messa a disposizione, alla [omissis], delle aree per i lavori extra-comparto</i>) sia	
	alla vigilanza e al controllo sugli interventi dedotti in Convenzione; ciò,	
	poiché si asseriva conclusa l'attività di competenza con l'approvazione	
	del Piano attuativo da parte del Consiglio comunale (<i>rif.: la deliberazione</i>	
	8	

	<i>n. 17 del 26/02/2009)</i> nonché sussistendo in capo al Segretario generale,	
	<i>pro-tempore</i> , il potere sostitutivo dei Responsabili dei Servizi del	
	Comune in caso di omissioni gravi; quanto al nesso causale, si opponeva	
	la brevità dell'incarico rivestito di Responsabile d'Area, in quanto	
	l'inerzia dell'Ente successiva alla cessazione dell'incarico predetto	
	<i>(avvenuta il 31/01/2011)</i> costituiva fattore autonomamente determinante	
	il danno; il <i>[omissis]</i> escludeva inoltre ogni colpa grave, per non essere	
	stato il destinatario di alcuna corrispondenza della Società e per aver	
	riposto affidamento nelle procedure di controllo degli Uffici, sostenute	
	di competenza del Segretario generale;	
	- lo <i>[omissis]</i> , affermando di essere estraneo agli addebiti della Procura	
	regionale, sulla base degli atti organizzativi del Comune che	
	attribuivano all'Area Lavori pubblici la competenza delle progettazioni	
	e degli espropri, neppure risultando l'Area Assetto del Territorio -	
	Urbanistica competente all'esecuzione della Convenzione (<i>"atteso che ...</i>	
	<i>la fase esecutiva delle opere era esclusivamente in capo al soggetto attuatore"</i> e	
	<i>all'organo di controllo che si indicava nell'Ufficio Lavori Pubblici);</i>	
	intervенendo, semmai, l'Ufficio Urbanistica unicamente in fase di	
	collaudo finale <i>(per la verifica quantitativa delle dotazioni territoriali:</i>	
	<i>parcheggi, verde pubblico, eventuali opere di urbanizzazione secondaria, ecc.),</i>	
	come asserito previsto dalla Convenzione e dalla vigente normativa;	
	tutte le comunicazioni di <i>[omissis]</i> inoltre, venivano indirizzate al	
	Sindaco e/o all'Area Lavori Pubblici e solo con la nota prot. n. 27561 del	
	04/09/2014 <i>(sempre indirizzata al Sindaco)</i> la <i>[omissis]</i> aveva domandato la	
	modifica della Convenzione con le richieste di rinuncia del <i>"collegamento</i>	
	9	

	Colle Umberto” e dello “sblocco” dei permessi di costruire, dichiarando	
	di avere venduto solo n. 2 lotti su n. 24 a causa della crisi edilizia (<i>istanza</i>	
	<i>riproposta con le note prot. n. 34285 del 13/10/2014 e prot. n. 32002 del</i>	
	<i>15/10/2015 parimenti indirizzate al Sindaco</i>); quanto alla vicenda della	
	modifica della Convenzione, pur ammettendosi la propria	
	partecipazione all’incontro con il Sindaco del 10/11/2015, si asseriva in	
	proposito competente la Giunta comunale e, a ulteriore dimostrazione	
	della rivendicata estraneità agli addebiti, si allegava che la relazione	
	urgente depositata dal Comune presso il T.A.R. veniva redatta, il	
	12/11/2019, dal [omissis] (<i>in qualità di Responsabile dell’Area Urbanistica</i>	
	<i>all’epoca dell’approvazione del Piano attuativo</i>) e dal [omissis] (<i>quale Responsabile</i>	
	<i>dell’Area Lavori Pubblici</i>); tutto ciò si sosteneva altresì escludere ogni	
	ipotesi di colpa grave ascrivibile al medesimo;	
	- il [omissis], sostenendo che la competenza dell’Area Assetto del Territorio	
	- Urbanistica in tema di Convenzione era comprensiva del controllo e	
	della vigilanza sull’attuazione della stessa, affermava che il	
	regolamento di organizzazione del Comune prevedeva, in caso di	
	inerzia degli Uffici, che solo il Segretario comunale poteva intervenire	
	avocando gli atti; quindi sosteneva giuridicamente impossibile, in	
	manca di una variante al P.R.G., addivenire alle procedure di	
	esproprio/compravendita/altre modalità di messa a disposizione, al	
	Soggetto attuatore, delle aree destinate a opere viarie fuori comparto; al	
	riguardo si rilevava la carenza - ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della	
	legge regionale n. 11 del 2005 - delle deliberazioni del Consiglio	
	comunale (<i>la n. 50/2008 e, in particolare, la n. 17/2009</i>), che avevano dato	
	10	

	origine alla Convenzione attuativa; a tale errore, pertanto, l'invitato non	
	aveva potuto porre rimedio non essendo materia di propria	
	competenza; dunque, anche se le aree fossero state messe a disposizione	
	di [omissis] l'intervento non si sarebbe comunque potuto realizzare in	
	manca, nella deliberazione n. 17/2009 del Consiglio comunale,	
	dell'approvazione (in proposito) di una specifica variante urbanistica;	
	quali responsabili il deducente indicava i preposti all'Area Assetto del	
	Territorio - Urbanistica, [omissis] e [omissis], la cui attivazione si asseriva che	
	avrebbe evitato il danno; in subordine, si sosteneva inoltre integrato il	
	concorso del fatto colposo del danneggiato e, ulteriormente, si	
	opponeva che l'attività di esproprio per la realizzazione della "strada	
	nuova di accesso al Comparto da via Copernico" veniva attuata e si	
	sosteneva che l'attività di compravendita degli immobili risultava dalla	
	legislazione fortemente limitata.	
	La Procura regionale, ritenendo non superati gli addebiti dalle	
	deduzioni, con l'atto introduttivo del giudizio, ribadiva l'illiceità della	
	condotta dei "pubblici intranei" in ragione del perdurare per anni (atto	
	di citazione, p. 34):	
	- dell'ingiustificato inadempimento del Comune, concernente la "messa	
	a disposizione delle aree" necessarie per l'adeguamento dell'esistente	
	tracciato viario ("Collegamento Colle Umberto");	
	- dell'ingiustificato mancato riscontro, da parte dell'Ente locale, alle	
	legittime richieste di [omissis], in particolare concernenti sia	
	l'eliminazione della prescrizione restrittiva apposta al rilascio dei	
	permessi di edificazione privata, nelle more dell'adeguamento viario,	
	11	

	sia la proroga della Convenzione sino al limite di legge (<i>anni dieci</i>);	
	- dell'ingiustificato mancato sollecito alla realizzazione	
	dell'adeguamento della strada comunale fuori Comparto, in ipotesi	
	dovendo il Comune procedere in sostituzione della [omissis], con	
	l'incameramento della cauzione e ponendo in capo alla Società i relativi	
	oneri;	
	- dell'ingiustificata mancata comunicazione, alla [omissis], della necessità	
	di una seconda variante al P.R.G. per la messa a disposizione delle aree	
	in argomento (<i>fattispecie che si rilevava essere emersa, per la prima volta, in</i>	
	<i>sede di deduzioni dell'invitato [omissis] e che veniva comunque contestata ancorché</i>	
	<i>asserita non condivisa; cfr. l'atto di citazione, p. 48).</i>	
	Affermava quindi la Procura regionale (<i>pp. 48 e ss. dell'atto di citazione</i>):	
	- la sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità erariale,	
	incombendo sull'Ufficio Urbanistica e sull'Ufficio Lavori Pubblici	
	<i>“stringenti obblighi di verifica in ordine al corretto andamento delle lavorazioni</i>	
	<i>e alla puntuale esecuzione degli interventi destinati all'acquisizione al</i>	
	<i>patrimonio dell'Ente. (...) I convenuti hanno, invece, disatteso elementari</i>	
	<i>doveri di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi dedotti in</i>	
	<i>convenzione”;</i>	
	- che la quantificazione del pregiudizio erariale era pari agli esborsi	
	sostenuti dall'Ente (<i>rif.: la tabella, di p. 50 dell'atto di citazione; importo ivi</i>	
	<i>non indicato, da ritenersi pari a euro 1.019.919,66; cfr. quanto precisato supra,</i>	
	<i>p. 7);</i>	
	- che le condotte gravemente colpose erano ascrivibili:	
	a) ai Responsabili dell'Ufficio Urbanistica, [omissis] e [omissis], per non aver	
	12	

	entrambi vigilato, come avrebbero dovuto, sulla corretta attuazione	
	della Convenzione (<i>dunque, sulla esecuzione della lottizzazione; dovendo</i>	
	<i>l'Ufficio preposto alla redazione e istruzione dei Piani urbanistici altresì</i>	
	<i>vigilare sul conseguimento dei relativi obiettivi; rif.: Corte dei conti Sez. Veneto</i>	
	<i>n. 251 del 2022 e Sez. Abruzzo n. 40/2016)</i> e per non aver, il secondo,	
	istruito le richieste di modifica delle previsioni convenzionali	
	reiteratamente e fondatamente proposte dalla [omissis] in particolare	
	avendo egli partecipato alle riunioni nelle quali la Società aveva	
	sollecitato lo <i>jus variandi</i> ;	
	b) al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, [omissis], che avrebbe dovuto	
	sovrintendere all'esecuzione, da parte del privato, delle opere di	
	urbanizzazione extra-comparto e, soprattutto, assicurare	
	l'adempimento degli obblighi assunti dall'Ente locale nei confronti del	
	Soggetto attuatore, con particolare riferimento alla " <i>messa a disposizione</i> "	
	dei terreni necessari al prescritto adeguamento del tracciato viario; ciò,	
	in violazione di plurime disposizioni regolamentari comunali sancenti	
	la realizzazione dei programmi e dei progetti ai quali si partecipa, per il	
	perseguimento degli obiettivi assegnati e del buon andamento e della	
	economicità della gestione nonché, in termini più specifici per l'Ufficio	
	Lavori Pubblici, " <i>l'attività amministrativa in materia urbanistica</i> " nel caso	
	asserita del tutto ingiustificatamente pretermessa, nonostante la	
	partecipazione del predetto Ufficio all'istruttoria condotta nell'ambito	
	della Conferenza di Piano.	
	La Procura regionale, quindi, in parziale accoglimento delle deduzioni	
	degli invitati [omissis] e [omissis], rimodulava gli addebiti con l'attribuzione	
	13	

	del 50% del danno a ognuno dei due Uffici, per il conseguente riparto:	
	euro 107.193,56 per il [omissis] ed euro 402.766,27 per lo [omissis] (Ufficio	
	Urbanistica); euro 509.959,83 per il [omissis] (Ufficio Lavori Pubblici).	
	Contestualmente, con l'atto di citazione veniva proposto ricorso per	
	sequestro conservativo, definito con l'ordinanza n. 16 del 18/12/2023	
	di questa Sezione giurisdizionale convalidante il sequestro disposto con	
	decreto presidenziale in data 17/11/2023, sino alla concorrenza di euro	
	1.019.919,66, a carico sia del convenuto [omissis] [omissis] (con la parziale	
	esenzione di beni non confiscabili a cui aderiva la Procura regionale, pertanto	
	dissequestrati) sia del convenuto [omissis] [omissis]; la misura cautelare	
	veniva revocata nei confronti del convenuto [omissis] [omissis], in	
	considerazione dell'estrema brevità dell'incarico svolto nella vicenda.	
	Tutti i convenuti si costituivano nel giudizio:	
	- il [omissis], che depositava le considerazioni tecniche dell'Architetto	
	[omissis] [omissis] per le quali le competenze dell'Ufficio Urbanistica si	
	esaurivano con l'approvazione e la stipula della Convenzione,	
	sostenendosi pertanto gravare sull'Ufficio Lavori Pubblici le	
	responsabilità ulteriori (anche per ciò invitato alla Conferenza di Piano),	
	destinatario, pertanto non a caso, di tutte le comunicazioni di [omissis];	
	al riguardo, pur ammettendosi la possibilità di intervenire	
	sull'adeguamento della strada comunale situata in zona rurale con una	
	variante urbanistica, nella relazione difensiva:	
	- si affermava che risultava più "snello" approvare un progetto di opera	
	pubblica in variante al P.R.G. attraverso il d.P.R. n. 327/2001 (T.U.	
	espropri), procedimento asserito "adattabile" al caso all'esame;	
	14	

	- si sosteneva l'improcedibilità del Piano attuativo in mancanza,	
	laddove necessaria, di una variante al P.R.G.; tanto più che il	
	Responsabile dell'Area LL.PP., <i>[omissis]</i> , nel proprio parere sulle opere	
	extra-comparto (<i>richiamato nella deliberazione di Consiglio comunale n. 17</i>	
	<i>del 2009</i>), aveva trascurato l'aspetto della necessità della variante al	
	P.R.G. invece, nell'attualità, dallo stesso ritenuto imprescindibile;	
	- nella perizia si argomentava, quindi, che, "nella realtà",	
	l'adeguamento della strada veniva concepito negli atti comunali quale	
	adeguamento/sistemazione/bitumatura, configurandosi pertanto	
	impossibile comprendere quale elemento avrebbe potuto apportare il	
	Responsabile dell'Area Urbanistica ai fini della predisposizione di una	
	variante urbanistica; da ciò conseguendo che l'adeguamento della	
	strada doveva considerarsi un intervento conforme al P.R.G., pertanto	
	realizzabile - su terreno comunale - con "due passaggi ordinari":	
	l'approvazione del progetto definitivo della Giunta e l'approvazione	
	del progetto esecutivo da parte del responsabile dell'Area Lavori	
	Pubblici; nella memoria, inoltre, si sviluppavano argomentazioni già	
	svolte in sede di replica all'invito a dedurre, in particolare sostenendosi	
	che nessuna norma primaria o secondaria fondava la responsabilità del	
	convenuto, laddove quelle richiamate dalla Procura regionale	
	deponevano per la separazione della competenza degli Uffici, mentre	
	non pertinente al caso all'esame si sosteneva la sentenza n. 251 del 2022	
	della Sezione Veneto della Corte dei conti, richiamata nell'atto di	
	citazione dalla Procura regionale in quanto, nel caso attuale:	
	- sussistevano un unico soggetto competente alla messa a disposizione	
	15	

	delle aree, il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e un unico	
	soggetto con poteri di vigilanza e avocazione: il Segretario generale;	
	- non ricorreva il nesso di causalità dell'operato del convenuto con il	
	danno, per il breve periodo di preposizione all'Area Urbanistica, e non	
	erano ravvisabili colpe gravi nelle condotte relative;	
	laddove, invece, rilevante si affermava il ruolo del Comune (<i>Sindaco e</i>	
	<i>Assessore</i>), anche ai sensi dell'articolo 1227 del cod. civile, per il mancato	
	accoglimento di una proposta di transazione formulata dalla <i>[omissis]</i> ,	
	dopo la sentenza del T.A.R., che ove recepita avrebbe evitato l'esborso	
	risarcitorio; in conclusione, oltre al rigetto della pretesa, la difesa del	
	<i>[omissis]</i> domandava l'ammissione della prova testimoniale riferita ai	
	rapporti intrattenuti dal legale rappresentante di <i>[omissis]</i> con il Comune,	
	tra i quali si annoverava l'incontro avvenuto a seguito del deposito della	
	sentenza del T.A.R. (<i>la n. 515 del 01/07/2021</i>);	
	- lo <i>[omissis]</i> , che ribadiva la propria estraneità agli addebiti formulati dalla	
	Procura regionale per avere, l'Ufficio Urbanistica, esaurito ogni	
	competenza con l'istruttoria propedeutica alla sottoscrizione della	
	Convenzione; da quel momento risultando preposto alla fase attuativa	
	l'Ufficio Lavori Pubblici, come ritenuto dimostrato sia dall'unico	
	coinvolgimento dello <i>[omissis]</i> in occasione dell'incontro svoltosi, in data	
	10/11/2015, alla presenza del Sindaco, sia dalle competenze stabilite	
	negli atti di organizzazione del Comune; del resto, si osservava, tutte le	
	corrispondenze della <i>[omissis]</i> venivano sempre indirizzate al Sindaco e	
	all'Ufficio Lavori Pubblici e nessuna doglianza della Società era	
	riferibile all'Ufficio Urbanistica; in tale contesto, si sottolineava che	
	16	

	nessun intervento veniva approntato dai Segretari generali susseguites	
	nel tempo, nonostante risultassero preposti alla vigilanza sugli Uffici	
	nonché muniti di potere sostitutivo, in caso di omissioni gravi; quanto	
	al ricorso davanti al T.A.R., il convenuto [omissis] non veniva coinvolto	
	nella difesa del Comune e le motivazioni delle sentenze della A.G.A. si	
	ritenevano dare conto dell'estraneità dell'Ufficio Urbanistica nella	
	determinazione del danno risarcito alla [omissis]; neppure risultava mai	
	ritualmente introdotta una richiesta, all'Ufficio Urbanistica, per la	
	proposta di una variante alla Convenzione, mentre i principi invocati	
	dalla Procura regionale riguardavano, in via astratta, doveri di controllo	
	che tuttavia si sostenevano non disciplinare il riparto delle competenze	
	tra i diversi Uffici; neppure sussistendo norme assegnatarie di controlli	
	in capo all'Ufficio Urbanistica una volta esaurito il procedimento	
	urbanistico; tanto più che, innanzi al Giudice amministrativo, il tema	
	centrale della vicenda era consistito nella (mancata) messa a	
	disposizione dei terreni per l'adeguamento della strada comunale,	
	attività asserita di esclusiva competenza dell'Ufficio LL.PP. e che, in	
	caso di omissioni, l'unico soggetto dotato di poteri di controllo e di	
	vigilanza era il Segretario comunale; si argomentava pertanto, nella	
	memoria, per l'insussistenza di colpa grave attesa la contestazione	
	generica della violazione di doveri d'ufficio, senza alcuna distinzione	
	delle singole posizioni, laddove il convenuto aveva riposto affidamento	
	nel corretto e tempestivo adempimento degli obblighi convenzionali	
	ovvero nell'intervento del Segretario comunale; in conclusione, la difesa	
	dello [omissis] domandava il rigetto della pretesa della Procura regionale,	
	17	

	con conseguente revoca del sequestro conservativo e, in via	
	subordinata, la riduzione dell'addebito;	
	- il <i>[omissis]</i> , che a sua volta ribadiva l'esigenza dell'approvazione, da parte	
	del Consiglio comunale, su proposta del "RUP" (<i>l'Ufficio Urbanistica</i>), di	
	una seconda (<i>ulteriore rispetto a quella approvata dal Consiglio comunale per</i>	
	<i>la "strada nuova di accesso al Comparto da via Copernico"</i>) variante	
	urbanistica relativa al c.d. "collegamento Colle Umberto" e, pertanto, il	
	palese errore nel quale sarebbe incorsa la Procura regionale per avere	
	addirittura addebitato, al convenuto, il 50% del danno, oltretutto	
	comprensivo delle spese legali, di euro 77.000,00, per giudizi ai quali il	
	<i>[omissis]</i> non aveva mai preso parte; si sottolineava infine che il Segretario	
	comunale, su richiesta della Procura, aveva precisato che il "RUP" del	
	Piano attuativo "coincideva all'epoca della presentazione e approvazione dello	
	<i>stesso nonché della sottoscrizione della convenzione e della fase di esecuzione</i>	
	<i>con il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio/Urbanistica".</i>	
	La Procura regionale, con memoria depositata il 26/07/2024,	
	riafferma che l'inadempimento dell'Ente locale era conseguito a	
	plurimi, reiterati, illeciti addebitabili ai convenuti, la cui condotta	
	omissiva aveva determinato l'inerzia del Comune nel mettere a	
	disposizione della Società attrice del Piano urbanistico (<i>e, ancor</i>	
	<i>prima, offrire risposta al lottizzante, sul punto, nonostante le reiterate richieste</i>	
	<i>del medesimo</i>) le aree (<i>recte: una modesta striscia di terreno</i>) necessarie per	
	l'adeguamento della preesistente strada di collegamento con la via	
	provinciale di Colle Umberto; in particolare gli Uffici, nonostante i	
	solleciti della Società e nonostante l'importanza dell'intervento (<i>in</i>	
	18	

quanto condizionante l'intera lottizzazione, secondo le previsioni convenzionali) non avevano, negli anni, né provveduto agli espropri né acquisito bonariamente le aree né offerto risposta ai solleciti del privato né, tanto meno, sollevato problematiche di sorta (*"agli atti dell'Ente il thema tamquam non esset !"*); al riguardo si ribadiva il concorso apportato dagli Uffici Urbanistica e Lavori Pubblici, nella determinazione del danno indiretto, sia nell'ambito istruttorio sia nell'esecuzione della lottizzazione, pur con diversa preminenza e ruoli, nei diversi momenti, come asserito comprovato dalle fonti regolamentari del Comune nonché rettamente rappresentato dall'attuale Segretario comunale; si riaffermava pertanto, nella memoria, la responsabilità:

- del convenuto [omissis], che aveva assicurato la messa a disposizione delle aree per la realizzazione della *"strada nuova di accesso al Comparto da via Copernico"* e che tanto avrebbe dovuto assicurare anche per il *"collegamento Colle Umberto"*, avendo il relativo Ufficio, nel corso di una sola riunione, individuato la soluzione salvo poi errare attendendo *input* non dovuti da parte degli Amministratori; infondata, per la Procura regionale, si manifestava la tesi della necessità di una seconda variante e anche laddove fosse sussistita tale problematica l'Ufficio Lavori pubblici l'avrebbe dovuta sollevare: nulla tuttavia risultando, in proposito, agli atti del Comune;
- del convenuto [omissis], perché l'Ufficio Urbanistica aveva sottoscritto la Convenzione (inadempita) e, pertanto, avrebbe dovuto vigilare sull'adempimento dei relativi obblighi nonché perché lo stesso Ufficio si sarebbe dovuto pronunciare, in prima battuta, sulla domanda di *jus*

	<i>variandi</i> formulata dalla [omissis], in quanto l'Assessore all'Urbanistica	
	dell'epoca, poi divenuto Sindaco, aveva riferito - nell'ambito delle	
	indagini difensive svolte dal convenuto [omissis] - che tutte le richieste	
	formulate in proposito dalla Società venivano regolarmente girate allo	
	[omissis], nella qualità di destinatario delle stesse;	
	- del convenuto [omissis], in quanto tenuto a rispondere dell'inerzia	
	serbata nei primi anni di validità della Convenzione, in base alla	
	giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali della Corte (<i>"rispondono del</i>	
	<i>relativo danno tutti i soggetti ognuno in proporzione al periodo di svolgimento</i>	
	<i>del servizio, non assumendo incidenza la circostanza che un convenuto sia</i>	
	<i>cessato dal servizio quando ancora il credito era esigibile"</i> ; rif.: Sez. Umbria n.	
	16 del 2024, Sez. Calabria n. 200 del 2021 e Sez. III n. 233 del 2019).	
	Nell'udienza del 18/09/2024:	
	- il P.M. si riportava ai contenuti e alle domande dell'atto di citazione e	
	riproponeva quanto esposto nella memoria depositata il 26/07/2024;	
	- i difensori del convenuto [omissis], riaffermavano la necessità della	
	"seconda" variante, le competenze degli specifici Uffici, la sussistenza	
	della responsabilità del Segretario comunale e il concorso <i>ex</i> articolo	
	1227 del Comune, con i seguenti richiami giurisprudenziali: a) in tema	
	di competenze del RUP: le sentenze, n. 140 del 2021 della Corte dei conti,	
	Sez. II Centrale, n. 43 del 2021 della Corte costituzionale e n. 113 del 2022	
	della Corte dei conti, Sez. Calabria; b) in materia di responsabilità	
	dell'Ufficio Urbanistica: le sentenze n. 2370 del 2023 delle SS.UU. della	
	Corte di cassazione e n. 104 del 2021 della Corte dei conti, Sezione	
	Umbria;	
	20	

	- il difensore del convenuto [omissis], ribadiva la brevità dell’incarico	
	all’esame, l’insussistenza di competenza sia in ordine a un	
	procedimento conclusosi dopo otto anni (<i>oltre sei dalla cessazione</i>) sia con	
	riferimento ai compiti di altro Ufficio “pari ordinato” (<i>quello Lavori</i>	
	<i>Pubblici</i>), la responsabilità del Segretario comunale e insisteva per	
	l’accoglimento delle richieste, anche istruttorie, formulate nella	
	comparsa di costituzione;	
	- il difensore del convenuto [omissis], a sua volta, poneva l’accento sulle	
	competenze dei due Uffici, sulle responsabilità del Segretario comunale	
	e della componente politica dell’Ente e ribadiva l’estraneità dell’assistito	
	rispetto al contenzioso amministrativo e alle comunicazioni della	
	[omissis] pervenute al Comune.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	1. - Con l’atto di citazione all’esame, la Procura regionale ha preteso il	
	risarcimento del danno complessivamente quantificato in euro	
	1.019.919,66 (<i>assistito da sequestro conservativo convalidato, con ordinanza n.</i>	
	<i>16 del 18/12/2023 di questa Sezione giurisdizionale, nei confronti dei convenuti</i>	
	<i>[omissis] e [omissis]</i>), derivante dalla soccombenza del Comune di Corciano nel	
	contenzioso urbanistico instaurato dalla Società [omissis] [omissis] in	
	liquidazione, a seguito dell’accertamento dell’inadempienza dell’Ente	
	locale concernente l’obbligo di messa a disposizione, alla predetta	
	Società, delle aree necessarie per l’adeguamento della strada comunale	
	(c.d. “collegamento Colle Umberto”) previsto dall’articolo 5 della	
	Convenzione stipulata il 27/05/2009 tra il Comune e la Società	
	21	

	medesima, nell'ambito - extra-comparto - del Piano attuativo di	
	lottizzazione in località Capocavallo del Comune medesimo (<i>delibera di</i>	
	<i>approvazione la n. 17 del 26/02/2009 del Consiglio comunale</i>).	
	Tale inadempienza, protrattasi per gli otto anni di validità della	
	Convenzione, inibiva - ai sensi dell'articolo 5, <i>precit.</i> - il rilascio dei	
	permessi edilizi privati aspetto comportante la mancata	
	realizzazione/vendita degli edifici di prevista costruzione e il rilevante	
	pregiudizio economico per la Società, posta quindi in liquidazione.	
	Il correlato danno erariale indiretto, pari alle somme corrisposte dal	
	Comune soccombente nel contenzioso giurisdizionale azionato dalla	
	[omissis] (<i>comprehensive delle quote di spese legali già pagate dall'Ente</i>), veniva	
	contestato dalla Procura regionale nei confronti dei Responsabili	
	dell'Area Assetto del Territorio – Urbanistica (<i>i convenuti [omissis] [omissis]</i>	
	<i>e [omissis] [omissis]</i>) e dell'Area Lavori pubblici (<i>il convenuto [omissis] [omissis]</i>)	
	del Comune di Corciano, in ragione delle omissioni ritenute	
	addebitabili ai rispettivi Uffici, non solo con riferimento	
	all'inadempimento dell'obbligo convenzionalmente assunto nei	
	confronti del privato (<i>vale a dire quello della mancata messa a disposizione</i>	
	<i>dei terreni per l'adeguamento della strada comunale</i>), ma altresì in relazione	
	ad ulteriori omissioni, gravi, che avrebbero caratterizzato il rapporto tra	
	il Comune e la Società medesima, sino alla cessazione degli effetti della	
	Concessione (<i>del 26/05/2017</i>), tra le quali:	
	- la mancanza di ogni riscontro alle richieste, plurime, diverse e	
	articolate, della Società;	
	- la mancata attivazione di ogni incombenza ai predetti Uffici Tecnici	
	22	

	ricollegabile (n.d.r.: ancorché prospettata dalle parti e non condivisa	
	dall'Ufficio requirente), nella prospettiva del superamento delle	
	problematiche impedenti l'attuazione del Piano Urbanistico in	
	argomento.	
	Hanno fondamentalmente eccepito tutti i convenuti, in primo luogo,	
	l'insussistenza delle omissioni loro contestate e, quindi, la	
	responsabilità nella vicenda di altri Organi dell'Amministrazione	
	comunale e, in ogni caso, l'insussistenza degli elementi costitutivi della	
	responsabilità amministrativa; si sono altresì chieste, in via subordinata,	
	la riduzione degli addebiti e, in via istruttoria, l'ammissione a prove	
	testimoniali, da parte:	
	- del convenuto [omissis], per l'accertamento: a) della compartecipazione,	
	nella fattispecie dannosa, degli Amministratori comunali e del	
	Segretario generale; b) della propria assenza agli incontri svoltisi, presso	
	il Comune, tra il Sindaco e il rappresentante legale di [omissis]; c)	
	dell'indisponibilità, di alcuni proprietari, alla cessione volontaria delle	
	aree necessarie per l'adeguamento della strada comunale;	
	- del convenuto [omissis], per la dimostrazione dell'insussistenza di	
	rapporti della [omissis] con l'Area Assetto del Territo - Urbanistica del	
	Comune, a seguito della formalizzazione della Convenzione urbanistica	
	in data 27/05/2009, e della responsabilità nella vicenda di ulteriori	
	Organi dell'Amministrazione comunale.	
	2. - Tanto premesso, vanno preliminarmente disattese, per difetto di	
	rilevanza, le predette richieste di ammissione alla prova testimoniale,	
	considerato che i fatti riguardati dalle stesse risultano, per quanto di	
	23	

	successivo accertamento:	
	- alcuni già comprovati in atti, in particolare quelli relativi alla	
	compartecipazione di altri Organi alla causazione del danno;	
	- gli ulteriori non in grado, comunque, di contrastare e/o attenuare	
	l'affermazione della responsabilità dei richiedenti l'ammissione alla	
	peculiare prova.	
	3. - Nel merito la domanda proposta dalla Procura regionale è	
	parzialmente fondata, con riferimento ai seguenti fatti, allegati e	
	documentati, sui quali si fonda la decisione del Collegio.	
	3.1. - Le soluzioni della viabilità <i>extra-comparto</i> alla base della	
	inadempienza del Comune, accertata dal Giudice amministrativo, si	
	evidenziavano già dalle prime istruttorie concernenti il progetto di	
	lottizzazione presentato, il 13/06/2006, dall' "[omissis] [omissis]".	
	La Società [omissis] - subentrante in qualità di proponente il Piano	
	attuativo interessante la frazione di Capocavallo del Comune di	
	Corciano - sottoponeva al Sindaco <i>pro-tempore</i> , con nota del	
	28/09/2007, due soluzioni di massima di lottizzazione, con la proposta	
	di realizzazione di una nuova strada di accesso al comparto, articolata	
	come segue: <i>"Si ricorda che per quanto riguarda la viabilità extra comparto</i>	
	<i>in ampliamento dell'esistente strada vicinale, questa società ha la proprietà di</i>	
	<i>una metà circa del percorso, pertanto ferma la realizzazione a nostro carico della</i>	
	<i>strada, potrebbe essere necessario l'intervento di codesto Spettabile Comune per</i>	
	<i>la messa a disposizione dell'area di sedime del residuo tracciato"</i> .	
	Il 10/10/2007, in sede di prima riunione della Conferenza di Piano	
	(n.d.r.: organo di carattere tecnico-istruttorio, interno al Comune, istituito e	

disciplinato con l'atto di indirizzo approvato con la deliberazione n. 152 del 2007 della Giunta comunale, relativo all'iter dei piani attuativi di cui alla legge regionale n. 11 del 22/02/2005, al quale partecipavano il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio, convocante la Conferenza nonché relativo Segretario, il Sindaco, gli Assessori competenti e i Responsabili dell'Area Vigilanza, Lavori Pubblici e Sviluppo del Territorio) - presenti nell'Organismo, quindi, i Responsabili di Area [omissis] [omissis] (Assetto del Territorio) e [omissis] [omissis] (Lavori Pubblici) - veniva dal Sindaco pro-tempore chiesto: "di subordinare l'eventuale attuazione della soluzione proposta in variante al PRG, alla sistemazione della strada (n.d.r.: di proprietà comunale) di collegamento con la provinciale del Colle Umberto"; tanto comunicava, quindi, il [omissis] alla [omissis] (con nota in data 12/11/2007). La Società domandava in proposito un parere pro-veritate allo Studio legale Busiri Vici di Perugia, che così corrispondeva: "E' pur vero che, come spesso accade, il soggetto lottizzante, chiamato alla firma della convenzione la sottoscrive, pur prevedendo la stessa oneri e incombenzi ulteriori rispetto quelli di legge: in detta eventualità, come la giurisprudenza che Ti allego esplicita, il soggetto attuatore della convenzione, in quanto obbligatosi contrattualmente con la firma della ridetta convenzione, deve adempiere alla stessa anche se la medesima prevede, come detto, oneri ultronei, per lui, superiori al dovuto".

Nella seconda riunione della C.d.P., del 10/01/2008, il [omissis] - sostanzialmente riprendendo la proposta formulata dal Sindaco nella precedente riunione del 10/10/2007 - sottolineava che: "ci sono seri problemi di viabilità dell'area" e, pertanto, "si rende necessario adeguare la strada, attualmente sterrata, di collegamento tra l'Area e la provinciale di Colle

Umberto"; al riguardo, la Conferenza riteneva di proporre una
 contribuzione di euro 130.000,00 a carico della Società proponente il
 Piano attuativo, per la realizzazione del predetto "adeguamento"; tanto
 veniva quindi comunicato dallo stesso [omissis] alla [omissis] (con nota in
 data 18/01/2008). La Società replicava sostenendo spropositata e del tutto
 illegittima la richiesta (ponendosi il collegamento viario del tutto fuori-
 comparto) e domandava di partecipare agli incontri della Conferenza.
 In sede di terza riunione della C.d.P., del 13/03/2008, il Sindaco *pro-
 tempore* ribadiva: "non è possibile approvare questa lottizzazione senza che la
 strada che va a Colle Umberto venga adeguata, in quanto senza tale intervento
 la lottizzazione avrebbe un impatto non sostenibile sulla viabilità esistente"; il
 rappresentante legale della [omissis], a sua volta, poneva la questione
 della sostenibilità economica dell'iniziativa di lottizzazione e, in
 proposito, domandava di poter sia realizzare edifici plurifamiliari sia
 aumentare l'altezza massima degli edifici stessi; conseguentemente, in
 data 10/04/2008, la Società trasmetteva al Sindaco del Comune di
 Corciano i grafici del Piano "secondo la soluzione concordata con la
 Conferenza di Piano della seduta del 13/03/2008".
 Tanto veniva recepito nella relazione tecnica del 23/06/2008, a firma
 del Responsabile [omissis] dell'Area Assetto del Territorio – Urbanistica,
 relazione che veniva posta alla base della deliberazione di Consiglio
 comunale n. 50 del 26/06/2008, di adozione del Piano attuativo, ee ivi
 risultante espressamente riportata.
3.2. – Nonostante la posizione della Società risultasse già gravata dalla
 predetta richiesta (giuridicamente contestata dalla [omissis] e, comunque, dalla

stessa accettata in ragione dell'avvenuto conseguimento di maggiori volumi di edificazione; cfr. supra, gli esiti della terza riunione della C.d.P.)

l'Amministrazione comunale inseriva nella stessa deliberazione di adozione del Piano, il seguente innovativo punto 3: *"prima di ogni altro intervento deve essere sistemata la strada di accesso che collega la lottizzazione con la provinciale di Colle Umberto"*; detta condizione veniva esplicitata, nell'allegato schema di Convenzione urbanistica, con formulazione *"attenuata"* rispetto quanto poi definitivamente chiesto (*rectius: imposto*) alla Società in sede di approvazione del Piano attuativo (cfr. *infra*, p. 29, l'articolo 5).

Risulta, quindi, dalla sintesi della discussione consiliare riportata nella deliberazione di adozione, *precit.*, l'intervento del Consigliere [omissis] il quale: *"Dà atto che i tecnici, sia del comune che dell'[omissis], si sono dati sicuramente da fare per trovare delle soluzioni, ma oggettivamente i requisiti urbanistici di quell'area sono del tutto insufficienti. Sostiene che su quella collinetta sono state realizzate circa 30 case, fatte a caso, senza una viabilità organica, senza un posizionamento studiato dal punto di vista urbanistico, creando di fatto delle difficoltà. Osserva che adesso, considerando l'alta cubatura di questa lottizzazione, verranno realizzati circa 50 appartamenti a fronte dei quali non c'è spazio per parcheggi e per l'area verde, inoltre ci sono difficoltà tecniche di costruzione e problemi per la strada di accesso. Sostiene che malgrado gli sforzi, sia dei tecnici comunali, che dei progettisti, il risultato non c'è. Afferma che questa è una lottizzazione affastellata, che non ha respiro, che è stata approvata nel PRG senza quei minimi criteri urbanistici che stanno alla base di una lottizzazione decente. Esprime giudizio negativo, con*

	<i>rammarico, in quanto manca la base urbanistica, pur riconoscendo gli sforzi dei</i>	
	<i>Tecnici.”</i>	
	<i>Lo schema della Convenzione (di specificazione degli obblighi e oneri</i>	
	<i>relativi alle opere di urbanizzazione a carico del soggetto proponente il Piano</i>	
	<i>attuativo), approvato con la deliberazione n. 50 del 2008, riportava i</i>	
	<i>seguenti aspetti di rilievo per l’odierna decisione:</i>	
	<i>- articolo 3: “OPERE FUORI COMPARTO (...) Realizzazione di un tratto</i>	
	<i>di strada di accesso da via Copertino fino al comparto.... con le modalità</i>	
	<i>costruttive espresse nella tavola 5 di progetto; Adeguamento della strada</i>	
	<i>comunale che dalla nuova strada di accesso al comparto sopra descritta conduce</i>	
	<i>alla strada provinciale di Colle Umberto come da tavola 5. (...).”;</i>	
	<i>- articolo 4: “Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, della legge regionale</i>	
	<i>22/03/2006, n. 11, la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal</i>	
	<i>presente Piano compresi gli elementi di arredo urbano ed il sistema del verde, è</i>	
	<i>autorizzata con la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del</i>	
	<i>Piano unitamente alla stipula della presente convenzione. (...).”;</i>	
	<i>- articolo 5: “(...) “Il soggetto attuatore del Piano si obbliga, inoltre, ad</i>	
	<i>ultimare le opere fuori comparto di cui all’art. 3 in data antecedente al</i>	
	<i>rilascio della prima abitabilità, anche parziale, e comunque prima della</i>	
	<i>presentazione del secondo permesso di costruire”.</i>	
	<i>Tale clausola veniva successivamente modificata, in senso ancor più</i>	
	<i>restrittivo, in sede di approvazione del Piano attuativo (avvenuta con la</i>	
	<i>deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 26/02/2009); ciò, a seguito del</i>	
	<i>parere della III Commissione Consiliare Urbanistica - Lavori Pubblici,</i>	
	<i>reso nella seduta del 09/10/2008 (presenti il Responsabile dell’Area Assetto</i>	
	28	

del Territorio – Urbanistica, [omissis], e il Funzionario dell'Area Lavori Pubblici, [omissis]) “nella quale è stato deciso di non accogliere la richiesta di prolungamento dei tempi previsti nella convenzione la cui validità resta pertanto di 5 anni; ed è stato altresì stabilito, in riferimento alle altre richieste della Soc. [omissis] [omissis], e quindi modificando in parte lo schema di convenzione, quanto di seguito riportato: “la strada comunale che conduce alla provinciale di Colle Umberto deve essere realizzata alla presentazione del primo permesso, previa messa a disposizione delle aree da parte del Comune. (...)”; l'articolo 5 dello schema della Convenzione veniva pertanto così modificato:

- articolo 5: “(...). Il soggetto attuatore del Piano si obbliga, inoltre, ad ultimare l'opera fuori comparto di cui all'articolo 3, adeguamento della strada comunale che dalla nuova strada di accesso al comparto sopra descritta conduce alla strada provinciale di Colle Umberto come da tavola 5 di progetto, in data antecedente alla presentazione del primo permesso di costruire, previa messa a disposizione delle aree da parte del Comune (...)”.

Nessuna modifica veniva apportata all'articolo 7, a mente del quale: “Il soggetto attuatore del Piano si obbliga a trasferire gratuitamente in proprietà al Comune di Corciano le opere di cui all'art. 3 individuate nelle planimetrie facenti parti del piano come opere di interesse generale (...)”.

Si riportano, di seguito, i seguenti interventi attuati nella sede consiliare di approvazione del Piano attuativo (delib. n. 19 del 26/02/2009):

“- SINDACO [OMISSIS]: Afferma che si tratta di un piano in Capocavallo, per una volumetria importante di circa 15.000 metri cubi per 25 lotti. Sono in carico ai lottizzanti un adeguato sistema fognario e l'adeguamento di Via dei

	<i>Comparati, in alternativa alla non adeguabile via Copernico. Ricorda che sono</i>	
	<i>previste piantumazioni, verde pubblico e adeguati parcheggi.</i>	
	<i>CONSIGLIERE [OMISSIS]: Afferma che è una delle peggiori lottizzazioni</i>	
	<i>del Comune di Corciano, soprattutto per una eccessiva previsione urbanistica.</i>	
	<i>SINDACO [OMISSIS]: Risponde di essere d'accordo con il consigliere [omissis],</i>	
	<i>la lottizzazione in discussione è infatti un esempio di previsione</i>	
	<i>urbanistica sbagliata a cui si è cercato di porre un qualche rimedio, anche</i>	
	<i>qualificando il quartiere con un'aera verde con un investimento del Comune.".</i>	
	3.3. - La Società attuatrice, nonostante l'aggravio economico derivante	
	sia dai costi di realizzazione dell'adeguamento della strada sterrata	
	comunale <i>[aspetto, questo, sottolineato anche dall'Amministrazione comunale</i>	
	<i>nella memoria difensiva del Comune innanzi al TAR Umbria, predisposta in</i>	
	<i>data 12/11/2019 dal convenuto [omissis]: "come più volte rappresentato all'Ente</i>	
	<i>nelle diverse riunioni tenutesi alla presenza dei Sindaci [omissis] [omissis], [omissis]</i>	
	<i>[omissis] e dell'Arch. [omissis] [omissis] e del Geom. [omissis]"</i>) sia dalla prescrizione	
	della presentazione delle richieste dei permessi edilizi solo a seguito	
	della ultimazione del predetto adeguamento viario, in data 27/05/2009	
	firmava la Convenzione, che veniva altresì sottoscritta dal Segretario	
	<i>pro tempore</i> del Comune, in qualità di ufficiale rogante, e dal [omissis] nella	
	qualità di Responsabile dell'Area Assetto del Territorio – Urbanistica	
	del Comune.	
	Ne conseguiva, pertanto, che:	
	- con riferimento all'articolo 3, la Società assumeva l'obbligo della	
	realizzazione, non solo della nuova strada di accesso al comparto, ma	
	(anche) del c.d. "collegamento Colle Umberto", adempimento	
	30	

particolarmente incidente sotto i profili economici dell'iniziativa e, come sopra riscontrato, del correlato *iter* attuativo del Piano urbanistico;

- in base all'articolo 4, (anche) il predetto intervento viario risultava assistito dall'autorizzazione del Comune;

- ai sensi dell'articolo 5, il Comune assumeva l'obbligo della previa messa a disposizione delle aree per la realizzazione, da parte della [omissis], dell' "adeguamento" della strada sterrata comunale.

Inoltre, a mente dell'articolo 7, (anche) detto collegamento viario veniva riconosciuto "opera di interesse generale" (*rectius: di pubblica utilità*).

3.4. - Nonostante il rilievo del Piano di attuazione (*cfr. supra, il punto 3.2.*), il Comune mancava di attivarsi per la messa a disposizione delle aree per la realizzazione del c.d. "collegamento Colle Umberto" - pur consapevole sia della relativa qualificazione di opera di interesse generale (*rectius: di pubblica utilità*) sia dell'effetto "bloccante", della mancata realizzazione del predetto adeguamento viario, sull'attuazione del Piano urbanistico - per tutto il tempo di efficacia della Convenzione (anni otto dal 27/05/2009 al 26/05/2017, di cui anni cinque contrattualmente previsti, non ulteriormente prorogati dal Comune, più anni tre di proroga ex legge) e ciò, in maniera apparentemente del tutto non giustificata e irrazionale, nonostante le richieste formalmente prodotte dalla [omissis]:

- **il 29/05/2009** (raccomandata A.R., anticipata via fax, inviata al Sindaco pro-tempore e c.a. geom. [omissis] [omissis]): "Facendo riferimento all'art. 5 della Convenzione Urbanistica, chiediamo a codesto Spettabile Comune di attivarsi per mettere a disposizione di questa Società le aree necessarie per l'adeguamento della strada comunale che conduce alla strada provinciale di Colle Umberto";

- **il 17/05/2010** (telefax al Sindaco e nota intestata al Sindaco pro-tempore e all'Ing. [omissis], Responsabile dell'Area Lavori Pubblici): "(...) Ai fini dell'attuazione di tutte le prescrizioni della Convenzione stipulata, Codesto Comune è pregato di metterci a disposizione le aree di proprietà di terzi per l'esecuzione della viabilità extra comparto, così come previsto in Convenzione"; a seguito della richiesta l'Ufficio Espropri dell'Area Lavori Pubblici si attivava, con nota prot. 20407 del **02/07/2010**, con riferimento al (solo) "tratto di strada da realizzare", altresì prevista dall'articolo 3 della Convenzione, domandando documentazione: "dovendo procedere alla definizione delle procedure espropriative"; il **16/07/2010** la Società trasmetteva all'Ufficio Espropri la documentazione relativa alla "realizzazione di una strada di P.R.G. in località Capocavallo"; la Giunta comunale, con la deliberazione n. 161 del 09/09/2010 (sulla cui proposta si esprimeva favorevolmente in linea tecnica il geom. [omissis], votanti a favore il Sindaco, il Vice-Sindaco, e n. 5 (cinque) Assessori, tra cui il Presidente del Consiglio comunale adottante e approvante il Piano di lottizzazione), approvava il progetto esecutivo della "Realizzazione di una strada di P.R.G. in Loc. Capocavallo" richiamando altresì nei seguenti termini, nelle premesse, l'altro intervento previsto fuori comparto: "con la deliberazione di Consiglio Comunale (n.d.r.: la n. 17 del 2009 di approvazione del Piano attuativo) si è provveduto a modificare l'articolo 5 della Convenzione nel seguente modo: "la strada comunale che conduce alla provinciale di Colle Umberto deve essere realizzata alla presentazione del primo permesso, previa messa a disposizione delle aree da parte del Comune" (...);

- **il 01/09/2014** (raccomandata A.R., inviata al Sindaco pro-tempore):

“Facciamo riferimento alla Convenzione Urbanistica, con particolare riferimento all’adeguamento della Strada Comunale di cui all’oggetto, posta a carico del lottizzante “previa messa a disposizione delle aree da parte del Comune” pag. 13 della Convenzione. La medesima Convenzione stabilisce che tale opera andava realizzata “in data antecedente alla presentazione del primo permesso a costruire”. È di tutta evidenza che, comportando l’adeguamento della Strada l’occupazione di terreni contigui di proprietà di terzi, tale opera non può essere realizzata se non dopo la messa a disposizione di tali terreni, onere come visto, posto a carico del Comune. In previsione di tale realizzazione questa società, con lettera raccomandata a.r. del 29/05/2009 (ALL. 1) chiedeva al Sindaco la messa a disposizione delle aree necessarie all’adeguamento, con successiva lettera raccomandata a.r. del 14/05/2010, la società informava l’Amministrazione Comunale di aver appaltato i lavori di urbanizzazione e sollecitava nuovamente la messa a disposizione delle aree per gli adeguamenti viari extra comparto. Le lettere raccomandate furono seguite da numerosi solleciti verbali, il tutto senza avere a tutt’oggi riscontro alcuno da parte del Comune. Nel frattempo questa società ha venduto soltanto due dei ventiquattro lotti previsti in lottizzazione, ma nonostante ciò ha realizzato viabilità e rete infrastrutturale interna alla lottizzazione e la massicciata di una strada extra comparto che adduce alla lottizzazione stessa. Non avendo la disponibilità delle aree, non si poté all’epoca procedere anche all’adeguamento della strada comunale. In questi ultimi anni la nostra società è stata risucchiata dalla grave crisi strutturale del settore edilizio ed al momento non ha la disponibilità economica per procedere ad ulteriori lavori, disponibilità che viceversa esisteva al momento delle lettere al Comune ma che non poté essere attuata per la

mancata messa a disposizione delle aree necessarie. Va inoltre osservato che al momento in cui la società procedette all'acquisto dei terreni, né il P.R.G., né i funzionari comunali interpellati prevedevano che per l'attuazione del comparto fossero necessarie ulteriori viabilità e spese extra comparto, che furono invece richieste come condizione per l'approvazione della pratica, durante l'iter amministrativo. Va da se che se avessimo conosciuto a priori tali condizioni non avremmo mai acquistato i terreni. Per quanto sopra si chiede quanto appresso:

1) di consentire ai privati che hanno acquistato i due lotti di presentare e poter ritirare le pratiche edilizie essendo peraltro già realizzate le opere infrastrutturali che consentono la realizzazione dei due edifici;

2) di rinunciare da parte del Comune, almeno all'adeguamento della strada comunale, in quanto onere non previsto a carico del Comparto da parte del vigente P.R.G.”;

- il 24/10/2014 (raccomandata A.R., inviata al Sindaco pro-tempore): *”Facendo riferimento alla nostra precedente lettera a.r. (del 01/09/2014) come in oggetto spedita in data 02/09/2014 e non avendo ricevuto riscontro di avviso di ricevimento da parte Vostra, si rinvia nuovamente in toto la lettera stessa completa di allegati.”;*

- il 13/10/2015 (raccomandata A.R., inviata al Sindaco pro-tempore): *”Facciamo riferimento alle nostre lettere del 24/10/2014 e del 01/09/2014, non avendo a tutt'oggi ricevuto risposta alcuna siamo a reiterare le istanze in esse contenute (...). Per quanto sopra si chiede quanto appresso:*

1) di consentire ai privati che hanno acquistato i due lotti di presentare e poter ritirare le pratiche edilizie essendo peraltro già realizzate le opere

	<i>infrastrutturali che consentono la realizzazione dei due edifici;</i>	
	<i>2) di rinunciare da parte del Comune, almeno all'adeguamento della strada comunale, in quanto onere non previsto a carico del Comparto da parte del</i>	
	<i>vigente P.R.G.”;</i>	
	<i>3) in ulteriore subordine si chiede che la realizzazione del tronco di strada comunale venga adeguato “prima della richiesta di agibilità dell’ultimo lotto</i>	
	<i>realizzato”.</i>	
	<i>Quanto sopra stante la situazione di crisi del settore edilizio e della nostra</i>	
	<i>società in particolare che non può materialmente adempiere a condizioni,</i>	
	<i>peraltro non previste dalle norme del P.R.G. e che vanno a sanare opere</i>	
	<i>infrastrutturali di carattere generale, non eseguite con i contributi delle</i>	
	<i>numerose concessioni edilizie rilasciate in precedenza al nostro Piano</i>	
	<i>Attuativo. Contestualmente, visto che il mercato immobiliare è completamente</i>	
	<i>fermo, si chiede la proroga della scadenza della convenzione di cinque anni,</i>	
	<i>anche alla luce del fatto che soltanto due dei ventiquattro lotti sono stati venduti</i>	
	<i>e che pertanto, la realizzazione di ulteriori opere andrebbero incontro a sicuro</i>	
	<i>deperimento. Nell’augurio che le richieste di questa società, ampiamente</i>	
	<i>ragionevoli e motivate, vengano accolte, si chiede un incontro urgente con il</i>	
	<i>sindaco del Comune.”;</i>	
	<i>- il 03/04/2017 (raccomandata A.R., inviata al Sindaco pro-tempore):</i>	
	<i>“Oggetto: Incontro con il Sig. Sindaco e con l’Arch. [omissis] [omissis] del</i>	
	<i>10.11.2015 alla presenza dell’Avv.to Mario Busiri Vici (modifiche convenzione</i>	
	<i>urbanistica del 27-05-2009 reg. P.G. II9-06-2009, n. 352 ed ivi trascritta il 9-</i>	
	<i>06-2009 n. 15790/10114). Con riferimento all’incontro in oggetto, ed alla</i>	
	<i>nostra precedente lettera del 13/10/2015, che viene allegata, ricordiamo che in</i>	
	35	

conclusione dell'incontro il Sig. Sindaco si era impegnato al rilascio delle autorizzazioni edilizie degli unici due lotti venduti, in deroga alla convenzione urbanistica esistente oltre a prolungare i termini di scadenza della convenzione stessa, ottenendo in tal senso autorizzazione dagli organi deliberanti, cosa che a tutt'oggi non è ancora avvenuta. (...). Alla luce di quanto esposto, ed alla grave crisi in cui versa il settore e la società, [omissis] [omissis] reitera le sue richieste (...). Attendiamo una cortese risposta entro 30 giorni, dopodiché ci vedremo costretti ad una tutela più formale dei nostri interessi e dei nostri acquirenti";

- **il 20/10/2017** (nota inviata al Sindaco pro-tempore e p.c. all'Architetto [omissis] Responsabile dell'Area Assetto del Territorio - Urbanistica): "Nel merito della pratica, questa società ha già manifestato le proprie doglianze con lettere Racc. AR dell'01-09-2014, del 24-10-2014 e del 13-10-2015, ha avuto un incontro con il sig. Sindaco in data 10-11-2015, presenti anche l'Arch. [omissis] [omissis] e l'Avv. Mario Busiri Vici, la pratica è stata ulteriormente sollecitata con lettera Racc. AR del 3-4-2017. In precedenza, mentre la ns. Società stava realizzando le opere di urbanizzazione, codesto Comune non le ha consentito di adeguare il tratto di strada comunale Via Copernico (posto come condizione per il rilascio delle singole autorizzazioni edilizie) in quanto non le ha messo a disposizione le aree frontiste necessarie (come da ns lettere del 29-5-2009 e del 14-5-2010). A tutt'oggi quindi, la mancata esecuzione delle vendite e del programma edilizio, è da ascrivere esclusivamente alla inerzia di codesto Comune, che con la presente viene messo in mora. Di fatto codesto Comune, da una parte ha continuato a pretendere di subordinare il rilascio delle autorizzazioni edilizie all'adeguamento di via Copernico, dall'altra non ha consentito a questa Società di adempiere, non procedendo all'esproprio delle aree necessarie, di conseguenza

ha disatteso gli obblighi assunti in convenzione, rendendone impossibile l'attuazione. Ciò premesso, la società informa la S.V. che, a seguito della persistente crisi, è stata ammessa alla procedura di cui all'art. ex 161 comma 6, L.F., con decisione del Tribunale di PG del 6-6-2017, iscrizione nell' albo delle Imprese del 29/05/2017. (...). Ove a causa di rifiuto, o di perdurante inerzia da parte di codesto Comune, la nostra Società non potesse accedere al Concordato, la Società si riserva di richiedere al Comune medesimo ed a quanti personalmente responsabili, il risarcimento di tutti i danni patiti nel tempo dalla Società e dai suoi soci, fermi naturalmente i danni ad oggi maturati".

4. - Al silenzio protrattamente e non giustificatamente serbato dall'Amministrazione comunale, nei riguardi di tutte le richieste sopra richiamate, conseguiva l'instaurazione del giudizio innanzi al T.A.R. Umbria (nel prosieguo "T.A.R."), azionato dalla [omissis] [omissis] in liquidazione, nei confronti del Comune, per il risarcimento di danni complessivamente quantificati in euro **2.039.572,00**; il Comune, con la deliberazione n. 159 del 14/09/2019, munita del parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile [omissis] dell'Area Lavori Pubblici, si determinava alla costituzione nel giudizio; il T.A.R., con la sentenza n. 515 del 01/07/2021 accoglieva il ricorso della Società.

4.1. - Quanto alla motivazione della menzionata sentenza, nessuna incertezza appare riscontrabile da parte del Giudice amministrativo:

- "considerato il pesante condizionamento esercitato sull'attuazione del programma edilizio dalla mancata ultimazione dei lavori di adeguamento della strada comunale, se anche il Comune avesse ritenuto di non avere gli elementi necessari per l'individuazione delle aree da mettere a disposizione per

l'adeguamento della strada o di dover interpretare il testo della convenzione nel senso di porre a carico del soggetto attuatore la predisposizione del progetto esecutivo e di un piano particellare di esproprio, i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, applicabili anche all'esecuzione della convenzione di lottizzazione per cui è causa, avrebbero imposto che ne rendesse partecipe la controparte". Pertanto: "L'impossibilità di presentare le istanze di permesso di costruire per la realizzazione dei lotti abitativi ha determinato la inattuazione del piano di lottizzazione e la mancata realizzazione del programma economico legato alla costruzione del comparto edilizio da parte di [omissis] ed alla collocazione sul mercato delle unità immobiliari, resa definitiva dalla scadenza del piano di lottizzazione e della relativa convenzione."

Tanto veniva accertato, altresì a seguito della acquisizione di una Verificazione predisposta dall'Agenzia del Demanio della Direzione regionale Toscana e Umbria, nella quale si affermava: "(...). Pertanto, si ritiene che le aree che il Comune di Corciano avrebbe dovuto mettere a disposizione per l'adeguamento consistente anche nell'allargamento della carreggiata, fossero di facile individuazione e che la salvaguardia delle (citate) alberature non comportasse elevati costi aggiuntivi. Tuttavia, qualora il Comune avesse comunque ritenuto di non possedere tutti gli elementi necessari per l'individuazione delle aree da mettere a disposizione del soggetto attuatore per la viabilità in questione, non risulta agli atti di causa, anche a fronte dei numerosi solleciti da parte di [OMISSIS] [omissis], aver avanzato alcuna richiesta utile alla loro precisa individuazione. (...). Per quanto sopra esposto, si ritiene che la non ottemperanza da parte del Comune di Corciano all'impegno assunto all'art. 5 della Convenzione (...) abbia causato un danno ad [OMISSIS] [omissis]

unipersonale in liquidazione”.

Il Comune di Corciano veniva pertanto condannato al risarcimento quantificato in euro **964.845,00**, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e al rimborso delle spese di giudizio e della verifica.

4.2. - Il Consiglio di Stato, a seguito dell'impugnazione proposta dall'Ente locale, dopo aver sospeso l'efficacia della decisione del T.A.R., rigettava l'appello preliminarmente rilevando che il collegamento viario era fuori Comparto e non direttamente funzionale allo stesso, per cui l'obbligo di predisporre la progettazione esecutiva non sembrava riguardare entrambe le strade e, nel merito, affermava che: *“il Comune appellante, ricevuta la documentazione esecutiva per la realizzazione della strada di accesso al comparto, non ha dichiarato la stessa non completa con riferimento all'adeguamento dell'altro tracciato esistente, nonostante le ripetute richieste della società appellata di mettere a disposizione le aree necessarie a tale adeguamento (...)”* (C.d.S., Sez. IV, n. 3751 del 12/05/2022).

Veniva pertanto confermata la decisione di primo grado.

5. - Ordunque, sulla base dei fatti sopra richiamati, valuta innanzitutto il Collegio che il danno ingiusto arrecato nella vicenda al Comune di Corciano risulta essere stato cagionato da plurime condotte omissive illecite determinanti il mancato riscontro, durato per oltre sette anni, dell'Ente - come sottolineato dalla Procura regionale: *“agli atti dell'Ente il thema tamquam non esset !”* - alle numerose richieste, sopra tutte richiamate, formulate dalla Società [omissis].

Ritiene quindi il Collegio che, al fine della imputabilità soggettiva della responsabilità amministrativa, si rende necessario determinare la causa

oggettiva costituente il fattuale presupposto della incontestata, conclamata e colpevole, inerzia del Comune.

Tale concreto antefatto risulta individuabile - sulla base degli atti del giudizio (*tra cui, ex multis, la relazione dell'Arch. [omissis] [omissis] del 10/05/2023, allegata alle deduzioni dell'invitato [omissis], la Tavola n. 5 del Piano attuativo e le immagini fotografiche contenute nella Verificazione datata 03/03/2021 acquisita dal T.A.R. Umbria*) - nella mancata adozione/approvazione della variante al P.R.G. (*la c.d. seconda variante*) necessaria, per quanto di successivo e specifico chiarimento, alla realizzazione (anche) dell'intervento di adeguamento della strada sterrata comunale extra-comparto, il c.d. "*collegamento Colle Umberto*".

Nel merito deve evidenziarsi che non poteva sfuggire agli odierni convenuti - Funzionari di comprovata esperienza nelle specifiche materie (*cfr. altresì i giudizi di valutazione del Servizio acquisiti dalla Procura regionale*) - il risvolto urbanistico della realizzazione del c.d. "*collegamento Colle Umberto*" sull'area destinata dal P.R.G. a zona rurale, nel cui ambito la esistente strada sterrata comunale costituiva la via di transito per la conduzione dei fondi agricoli. Ciò, sulla considerazione dell'impatto che avrebbe avuto, in tale contesto, la realizzazione di un collegamento di natura stabile e carraio, aperto quindi alle diverse componenti di traffico. Aspetto del resto già prefigurabile sulla base degli interventi effettuati e ribaditi dal Sindaco *pro-tempore* nonché ripresi e quindi avallati dallo stesso [omissis], nell'ambito degli incontri della Conferenza di Piano e in sede di Consiglio comunale aventi a oggetto, i primi, l'istruttoria e, la seconda, l'adozione e l'approvazione

del Piano attuativo.

A tale riguardo deve altresì rilevarsi che il predetto collegamento viario era anch'esso "esterno" all'area interessata dal Piano in argomento (cfr. la seguente tabella, estrapolata dalla Verificazione acquisita dal T.A.R. Umbria, nella quale l'area del Piano è individuata in quella rigata, la nuova strada fuori comparto di accesso al medesimo è riportata in colore rosso e quella da adeguare in argomento è evidenziata in colore arancione);



non potendo pertanto trovare nel caso applicazione, come per la prevista nuova strada di accesso al Comparto, l'articolo 31 della legge urbanistica regionale n. 11 del 2005, esentante dall'obbligatorio ricorso alla procedura di variante unicamente le limitate modifiche "della

viabilità all'interno dell'area interessata dal piano".

Ne consegue che risultava necessaria, in prospettiva *ex-ante*, l'approvazione di una (seconda) variante al P.R.G., fondamentalmente comportando la realizzazione del c.d. "*collegamento Colle Umberto*" una modificazione urbanistica incompatibile con l'area riguardata dall'*"adeguamento"*, rispetto ai vincoli impressi dal P.R.G., in ragione del prefigurabile incremento/potenziamento stabile del traffico veicolare sulla stessa.

L'Amministrazione comunale, pertanto, avrebbe dovuto applicare la procedura ordinaria di variante al P.R.G. dettata dall'articolo 18 della legge n. 11 del 2005 ovvero, in via semplificata, procedere ai sensi dall'articolo 19, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, vale a dire attraverso l'approvazione del progetto definitivo dell'adeguamento della strada sterrata, da parte della Giunta su impulso dell'Ufficio Lavori Pubblici, finalizzata all'esproprio delle aree necessarie (*con imposizione del vincolo espropriativo, la dichiarazione di pubblica utilità, la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e l'occupazione di urgenza*); subordinandosi così all'approvazione di competenza del Consiglio comunale, integrante la variante necessaria al P.R.G., unicamente la fase esecutiva di realizzazione dell'opera pubblica (*in termini, T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, n. 941 del 28 luglio 2010*).

È quindi appena il caso di sottolineare che tale problematica non veniva affrontata né dal T.A.R. né dal Consiglio di Stato, in quanto:

- come rettamente sostenuto nell'udienza del 18/09/2024 dall'Avvocato Ciani, per il convenuto *[omissis]*: "*... nel giudizio amministrativo il Comune*

	<i>non aveva potuto evidenziare il vizio consistente nella mancanza della variante</i>	
	<i>al P.R.G. necessaria per l'adeguamento della strada sussistente, poiché non vi</i>	
	<i>sarebbe più stata difesa per il Comune in quel giudizio.” (n.d.r.: intervento</i>	
	<i>formulato a sostegno della richiesta di applicazione dell’articolo 1227 c.c.);</i>	
	- la Società [omissis] non aveva interesse a sollevare la questione,	
	manifestandosi evidente - nella prospettiva risarcitoria ivi azionata -	
	l’inadempimento del Comune ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione.	
	6. - Sulla base di quanto accertato al capo precedente va dunque	
	affermata, in primo luogo, la responsabilità amministrativa dei	
	Funzionari Responsabili <i>pro-tempore</i> dell’Area Assetto del Territorio e	
	Urbanistica:	
	6.1.a. - del convenuto [omissis], per non aver assunto alcuna iniziativa a	
	seguito della mancata considerazione, nell’ambito delle deliberazioni	
	del Consiglio comunale di adozione e di approvazione del Piano	
	attuativo, dell’adeguamento del “ <i>collegamento viario Colle Umberto</i> ”	
	quale intervento previamente necessitante di una variante al P.R.G.,	
	come invece previsto e attuato per la realizzazione della “ <i>strada nuova di</i>	
	<i>accesso al Comparto da via Copernico</i> ” (cfr., altresì, la tabella sopra riportata).	
	In disparte i motivi per i quali ciò non avveniva, aspetto comunque non	
	rilevante ai fini della decisione, sul piano oggettivo deve annotarsi che	
	quanto accaduto (<i>l’inerzia non giustificata del Comune, la mancata</i>	
	<i>realizzazione del Piano attuativo e il conseguente riconoscimento del</i>	
	<i>risarcimento alla [omissis])</i> si sarebbe potuto evitare laddove il [omissis], in	
	qualità di Responsabile dell’Area Assetto del Territorio - Urbanistica,	
	avesse previsto/inserito nel Piano attuativo, a titolo di variante del	
	43	

	P.R.G., non solo la <i>“strada nuova di accesso al Comparto da via Copernico”</i> ,	
	ma anche l’adeguamento del c.d. <i>“collegamento Colle Umberto”</i> .	
	Ordunque, una volta oramai approvato il Piano e stipulata la relativa	
	Convenzione urbanistica, nei termini sopra richiamati, rileva il Collegio	
	che il [omissis] avrebbe dovuto riconoscere, propositivamente e	
	diligentemente, che il Comune aveva dato causa a una criticità tecnico-	
	giuridica di sicuro pregiudizio, dell’interesse del Soggetto attuatore del	
	Piano, al sollecito conseguimento dei permessi edilizi posto che la	
	realizzazione del predetto intervento viario costituiva - come dal [omissis]	
	stesso riportato nello schema della Convenzione (articolo 5) - il	
	presupposto giuridico-fattuale del rilascio dei permessi a edificare.	
	Considerato che l’ <i>“errore”</i> (così apostrofato dal convenuto [omissis] nelle	
	proprie difese) non costituisce condotta giuridicamente contestata	
	nell’odierno giudizio di responsabilità amministrativa (il P.M. menziona	
	la fattispecie, asserendola non condivisa, per sostenere anche in detta ipotesi il	
	dovere del precitato Funzionario di porvi rimedio), ai fini dell’addebito della	
	responsabilità amministrativa viene comunque in rilievo che il silenzio	
	sul punto serbato (anche) dal Responsabile dell’Area Assetto del	
	Territorio - Urbanistica, ha integrato una grave omissione emergente	
	dagli atti processuali (tra cui le difese dispiagate dal convenuto medesimo;	
	cfr. la consulenza del 20/04/2024 dell’Arch. [omissis] [omissis] [omissis]) che ha	
	oggettivamente contribuito a determinare la complessiva	
	inerzia/inadempimento del Comune nei confronti della Società [omissis],	
	per cui sostanzialmente v’è causa.	
	La rilevata circostanza, qui si osserva, risulta pacificamente imputabile	
	44	

	(anche) al [omissis] ai sensi del regolamento di organizzazione dell'Ente,	
	approvato con la Deliberazione n. 83 del 2007, a mente del quale l'Area	
	Assetto del Territorio era competente in tema di strumenti urbanistici	
	attuativi del P.R.G., previsti dalla legge regionale n. 11 del 2005, e	
	dell'attività amministrativa nelle materie urbanistica e ambientale; ivi	
	incluse, pertanto, le modifiche da apportare ai Piani attuativi già	
	adottati e approvati dal Comune.	
	Sotto il profilo soggettivo e fattuale, il Responsabile dell'Area Assetto	
	del Territorio - Urbanistica si sarebbe dovuto formalmente attivare con	
	la segnalazione, all'Assessore competente e al Sindaco, della necessità	
	di regolarizzare, ai fini urbanistici da parte del Consiglio comunale, il	
	Piano attuativo e la riconnessa Convenzione, tanto più a seguito	
	dell'emanazione della deliberazione di Giunta n. 161 del 09/09/2010 (<i>di</i>	
	<i>approvazione del Piano particolareggiato degli espropri della strada nuova di</i>	
	<i>accesso al Comparto, nella quale espressamente veniva richiamava la peculiare</i>	
	<i>regolamentazione del c.d "collegamento Colle Umberto"), formalizzata a</i>	
	distanza di oltre un anno dall'approvazione del Piano attuativo in	
	argomento e, con evidenza, (ri)proponente la non giustificata diversità	
	di regime urbanistico applicata alle due strade fuori Comparto; al	
	riguardo, dovendosi ritenere nota l'emanazione della precitata	
	deliberazione anche al convenuto stesso, per essere stata approvata	
	dalla Giunta comunale e quindi pubblicata sull'Albo pretorio del	
	Comune nonché per riguardare lo specifico Piano - pressoché istruito e	
	formato dal medesimo - che, in difetto di una apposita (seconda)	
	variazione del P.R.G., non aveva alcuna possibilità di essere	
	45	

	giuridicamente attuato.	
	Pertanto, l'insussistenza di ogni espressa attivazione del Responsabile	
	[omissis] dell'Area Assetto e Territorio - Urbanistica sulla specifica	
	evidenza tecnica, oggettivamente impedente, con valutazione <i>ex-ante</i> , di	
	pervenire al chiarimento sui necessari presupposti	
	amministrativi/burocratici preordinati alla realizzazione	
	dell'adeguamento viario (<i>fatto negativamente incidente sulla richiesta dei</i>	
	<i>permessi edilizi da parte della [omissis]</i>) - integra non solo una rilevante	
	violazione di un obbligo di servizio, ma anche la consapevole	
	assunzione del rischio di dover rispondere per le conseguenze dannose	
	della predetta inadempienza. Dovendosi pertanto giudicare che tale	
	condotta omissiva, connotata da colpa cosciente in ragione della	
	prevedibilità e della prevenibilità del pregiudizio per l'effetto	
	contribuito ad arrecare alla [omissis] (<i>considerato che si versava, all'epoca,</i>	
	<i>nel primo periodo di attuazione della Convenzione urbanistica e, pertanto, più</i>	
	<i>efficaci sarebbero stati i correttivi necessari ove tempestivamente attuati</i>), ha	
	oggettivamente concorso, con le condotte omissive di ulteriori Organi e	
	Funzionari del Comune, a cagionare il danno indiretto di cui trattasi. A	
	nulla rilevando - con riferimento allo specifico convenuto, in	
	considerazione della constatata situazione di indebito e totale <i>black-out</i>	
	comunicativo del Comune nei riguardi della Società (<i>che il predetto ha</i>	
	<i>concorso ad alimentare e perpetuare</i>) - che la sentenza di condanna del	
	Giudice amministrativo si sia fondata unicamente sulla circostanza	
	della mancata messa a disposizione della Società delle aree per	
	l'adeguamento della strada comunale;	
	46	

	6.1.b. – del convenuto [omissis], nella qualità di Responsabile di Area	
	subentrato al [omissis] in data 01/02/2011, per non aver assunto alcuna	
	iniziativa a seguito delle richieste di modificazione della Convenzione	
	urbanistica, formulate dalla [omissis] con note del 01/09/2014,	
	13/10/2015, 03/04/2017, 20/10/2017 e nell’incontro del 10/11/2015,	
	tra il Sindaco <i>pro-tempore</i> e il rappresentante legale della Società, al quale	
	lo stesso, per propria ammissione, partecipava.	
	Sotto il profilo giuridico rilevando l’articolo 11 della deliberazione di	
	Giunta n. 163 del 01/09/2011, a mente del quale: “Ogni area è affidata ad	
	<i>un responsabile di posizione organizzativa il quale assume la riferibilità delle</i>	
	<i>attività interne ad essa e compie gli atti di rilevanza esterna necessari per il</i>	
	<i>raggiungimento degli obiettivi di competenza o propone agli organi elettivi e/o</i>	
	<i>burocratici gli atti che non rientrino nelle proprie attribuzioni”.</i>	
	Risultando, da un lato, inequivocabile la competenza dell’Area di	
	preposizione con riferimento alla maggior quota parte delle predette	
	richieste rivolte dalla [omissis] al Comune e, dall’altro, non	
	configurandosi sufficiente la partecipazione del Sindaco, all’incontro	
	del 10/11/2015 (<i>nel cui ambito deve ritenersi che il convenuto veniva</i>	
	<i>comunque edotto delle richieste di modifica della Convenzione urbanistica</i>	
	<i>proposte dalla Società</i>), per esimere il Responsabile dell’Area Assetto del	
	Territorio – Urbanistica sia dal rispondere formalmente (<i>eventualmente</i>	
	<i>anche in via interlocutoria ovvero negativa</i>) alla Società sia dal sottoporre,	
	altrettanto formalmente all’Assessore competente e al Sindaco, le	
	relative questioni per le determinazioni dei competenti Organi del	
	Comune; tanto più che deve ritenersi che lo [omissis], nel corso degli oltre	
	47	

sei anni alla guida dell'Area Assetto del Territorio – Urbanistica, di contestuale validità del Piano attuativo (*dal febbraio 2011 al maggio 2017*), era nella condizione di riscontrarne l'inattuabilità in assenza di una variante al P.R.G., circostanza che avrebbe dovuto pertanto anch'egli segnalare. Comportando, dunque, l'inerzia del Funzionario riferita alle menzionate circostanze, una rilevante violazione di obblighi di servizio altresì integrante la consapevole assunzione del rischio di dover rispondere per le conseguenze dannose dell'inadempienza, con riferimento al pregiudizio per l'effetto contribuito ad arrecare alla [omissis]. A nulla rilevando, anche per lo specifico convenuto - sulla considerazione della constatata situazione di indebito e totale *black-out* comunicativo del Comune nei riguardi della Società (*che il predetto ha concorso ad alimentare e perpetuare*) - che la sentenza di condanna del Giudice amministrativo si sia fondata unicamente sulla circostanza della mancata messa a disposizione della Società delle aree per l'adeguamento della strada comunale.

6.2. - Va quindi affermata la responsabilità amministrativa del Funzionario [omissis], Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, per non aver assunto alcuna iniziativa a seguito delle plurime richieste di messa a disposizione delle aree per l'adeguamento della strada comunale, dalla [omissis] formulate con note trasmesse al Sindaco in date 29/05/2009 e 17/05/2010 (*altresì indirizzate, rispettivamente, al [omissis] e al [omissis] stesso*), 01/09/2014 e 13/10/2015.

Sotto il profilo giuridico, anche qui rilevando l'attribuzione normativo-organizzativa di competenze di rilievo sia interno sia esterno e,

pertanto, la violazione dell'obbligo di proposta - agli Organi elettivi ovvero agli altri Uffici competenti - dei correttivi necessari non rientranti nelle proprie attribuzioni.

Significativo risulta in proposito quanto incidentalmente rilevato dal Giudice amministrativo, vale a dire la mancata realizzazione, "in danno" della [omissis], del c.d. "collegamento Colle Umberto": ciò inequivocabilmente disvelando la circostanza della sottaciuta (sino alla notificazione dell'invito a dedurre della Procura regionale) conoscenza, da parte dell'unico soggetto su detta procedura competente, dell'esigenza della (seconda) variante al P.R.G., aspetto con riferimento al quale la censurata inattività ultra settennale del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici appare doversi univocamente ricollegare alla consapevolezza delle responsabilità alle quali il Funzionario sarebbe andato incontro laddove avesse direttamente provveduto, appunto, alla realizzazione (*illegittima, in assenza di variante al P.R.G.*) del precitato collegamento viario e all'incameramento (*pertanto indebito*) della cauzione prestata della Società.

Al riguardo si considerino sia le difese del convenuto, puntualmente riscontranti (*"ancorché per la prima volta", come osservato dalla Procura regionale*) l' "errore" (*rectius: vizio*) del Piano precludente la relativa attuazione sia le dichiarazioni, non contestate, rese dal Segretario comunale *pro-tempore* all'Organo inquirente, per le quali:

- *"I procedimenti di esproprio, sin dall'epoca dei fatti e fino ad oggi, sono di competenza del Responsabile dell'Area Lavori pubblici e Patrimonio";*

- tra i compiti del [omissis] vi era anche quello della sostituzione, in caso di

	assenza, del Responsabile dell'Area Assetto del Territorio – Urbanistica;	
	ciò, attestando la preparazione del Funzionario nella specifica materia.	
	Dovendosi quindi constatare che il Funzionario non segnalava	
	all'Assessore e al Sindaco la necessità della regolarizzazione, ai fini	
	urbanistici, da parte del Consiglio comunale, del Piano attuativo e della	
	correlata Convenzione e che neppure si attivava - come invece di	
	propria e specifica competenza - con l'opzione della procedura	
	semplificata, ex articolo 19, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, per la	
	messa a disposizione (temporanea) delle aree al Soggetto attuatore per	
	la realizzazione del c.d. "collegamento Colle Umberto", anche al fine di	
	rimettere formalmente, al Sindaco e alla Giunta comunale, le	
	determinazioni di rispettiva competenza nella vicenda, così abnorme,	
	del Piano non attuabile al quale il Comune medesimo aveva dato causa;	
	tanto, si osserva, avrebbe pure risolto la tematica del "dubbio"	
	concernente la modalità di acquisizione delle aree (<i>acquisto ovvero</i>	
	<i>esproprio</i>) che, per l'effetto, sarebbe stata rimessa anch'essa alle	
	valutazioni degli Organi elettivi.	
	Per tutto quanto esposto, partecipando anche il Responsabile	
	dell'Ufficio Lavori Pubblici, con le condotte omissive perpetrate -	
	connotate da colpa cosciente in ragione della prevedibilità e della	
	prevenibilità del pregiudizio arrecato alla <i>[omissis]</i> - a cagionare il danno	
	indiretto di cui trattasi, con consapevole assunzione del rischio di dover	
	rispondere per le conseguenze dannose delle predette inadempienze.	
	Rilevando altresì direttamente nei riguardi del Funzionario in	
	argomento, con riferimento alla mancata attivazione della procedura <i>ex</i>	
	50	

articolo 19, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, che la condanna del Giudice amministrativo si sia fondata sulla circostanza della mancata messa a disposizione, al Soggetto attuatore del Piano, delle aree per l'adeguamento della strada comunale (*rif.: Convenzione più volte cit., articolo 5*).

7. – Accertata, nei confronti degli odierni convenuti, la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa integrati: *i)* dal rapporto di servizio dei convenuti con l'Ente pubblico (*incontestato in atti*); *ii)* dall'illiceità delle condotte omissive (*integrata dalla violazione degli obblighi di attivazione sui convenuti gravanti nella specifica vicenda*); *iii)* dalla colpa grave (*ascrivibile, come sopra motivato, quale colpa cosciente*); *iv)* dal nesso di causalità, evidente, tra le menzionate condotte e il danno (*rif.: supra, il punto 4.*); uno specifico approfondimento deve svolgersi con riferimento al danno erariale "indiretto" all'esame.

7.1. – Il menzionato pregiudizio viene quantificato, generalmente, al lordo delle spese legali correlate; su tale aspetto, la difesa del convenuto [*omissis*] ha tuttavia assunto una contraria posizione.

L'eccezione risulta parzialmente fondata, ancorché per motivo diverso da quello prospettato.

Nel merito, deve osservarsi che pressoché obbligata è stata la costituzione del Comune sia innanzi al T.A.R. (*attesa l'esigenza di fronteggiare la pretesa della Società, avente a oggetto un risarcimento milionario*) sia nel relativo giudizio di appello (*laddove l'intrinseca giustificazione si è correlata alla richiesta della sospensione dell'efficacia della sentenza di condanna del T.A.R., peraltro temporaneamente conseguita*).

A diversa conclusione si deve giungere per l'ulteriore ricorso proposto dal Comune innanzi al Consiglio di Stato, non ponendosi il giudizio di revocazione della sentenza di appello n. 3751 del 2022 in rapporto di causalità né con le condotte illecite omissive dei convenuti né con l'esigenza di procrastinare il negativo impatto del risarcimento, dal G.A. statuito, sul bilancio dell'Ente locale.

Deve altresì rilevarsi - con valutazione *ex-post*, ma in prospettiva *ex-ante* - che la precitata azione del Comune non risultava suscettibile di un possibile accoglimento:

I. - per la motivazione di fondo portata a sostegno dell'ulteriore ricorso, già motivatamente contraddetta dalle decisioni di primo e di secondo grado [*"E' veramente incredibile che una vicenda (assai semplice in verità) che comportava un onere a carico di un privato per la realizzazione di un intervento sul territorio comunale, correlato ad un consenso della Amministrazione alla realizzazione dell'opera, successivamente in corrispondenza di una accertata, clamorosa e pacifica inadempienza del privato, la vicenda possa poi concludersi con un obbligo di un pesante risarcimento posto a carico proprio della Amministrazione e a vantaggio del privato inadempiente!!"* (ricorso per revocazione, *precit.*)];

II. - per le specifiche argomentazioni poste alla base del rigetto del gravame [*"non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il Giudice, nell'esaminare la domanda, non si sia pronunciato su tutte le argomentazioni (...). Nel caso di specie, è peraltro agevole osservare che - pur avendo il Collegio di appello avuto piena contezza dei documenti depositati dal Comune - non li ha tuttavia ritenuti "di particolare rilevanza" ai*

fini della decisione”; C.d.S., Sez. IV, n. 11753 del 30/12/2022].

Ne consegue la constatazione dell’insussistenza del nesso di causalità tra gli illeciti omissivi censurati con l’atto di citazione e le spese già gravate sul Comune (*per le ulteriori, si richiama, la Procura si è riservata di agire successivamente*), in esito al giudizio per revocazione definito con la sentenza n. 11753/2022, *precit.*; spese quantificabili, allo stato, in euro **14.538,56**, importo già corrisposto dal Comune, come risultante dai mandati allegati alla relazione del Segretario comunale (*acquisita dalla Procura regionale*), di cui alla seguente elencazione:

a. - euro **977,00**: fattura 15/PA del 12/10/2022, mandato n. 4295 del 29/11/2022 (*rimborso spese anticipate dal difensore del Comune per revocazione sentenza CdS n. 3751/2022*);

b. - euro **8.561,56**: fattura FATTPA 4 del 21/12/2022; mandato n. 548 del 20/01/2023 (*liquidazione acconto compensi in favore del difensore del Comune per revocazione sentenza CdS 3751/2022*); pagamento già erogato a valere sul ben più rilevante importo impegnato, sul predetto titolo, con la determinazione n. 86 del 20/09/2022 del Responsabile dell’Area Amministrativa;

c. - euro **5.000,00** per rifusione delle spese di lite in favore della *[omissis]*: importo di condanna versato nell’ambito del mandato n. 2 del 04/01/2023 di euro 364.706,02 (*pagamento in favore di [omissis] [omissis] unipersonale in liquidazione, in forza delle sentenze di cui al ricorso tra Comune di Corciano e [omissis]*).

Pertanto, il predetto ammontare di euro **14.538,56** non può costituire una posta di danno addebitabile agli odierni convenuti.

	8. – Deve inoltre essere accolta, nei termini di successiva motivazione,	
	l’eccezione da tutti i Patrocinatori sollevata concernente la rivendicata	
	“corresponsabilità” di ulteriori soggetti nella vicenda all’esame.	
	8.1. – Nel giudizio di responsabilità amministrativa, com’è noto, risulta	
	inibita la chiamata <i>iussu iudicis</i> di eventuali presunti responsabili non	
	citati dal P.M. contabile (<i>cfr., per tutte, Corte cost. n. 203 del 7 luglio 2022</i>);	
	tuttavia, ai sensi dell’articolo 1- <i>quater</i> della legge n. 20 del 1994 (“ <i>Se il</i>	
	<i>fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole</i>	
	<i>responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso</i> ”) il Giudice, nel	
	vagliare l’imputabilità del danno erariale alla condotta del convenuto,	
	può accertare la compartecipazione causativa all’evento dannoso anche	
	di soggetti rimasti estranei al processo, al fine di parametrare la quota	
	di responsabilità astrattamente addebitabile a quest'ultimi e di portarla	
	in riduzione del <i>quantum</i> di condanna.	
	Tanto premesso, oggettivamente emergono nella vicenda condotte	
	omissive di ulteriori Organi dell’Ente locale, concorrenti con quelle dei	
	Responsabili delle Aree tecniche del Comune, nella determinazione del	
	danno indiretto in argomento.	
	8.2. – In <i>primis</i> dei Sindaci (<i>sempre destinatari delle numerose richieste</i>	
	<i>rimaste tutte prive di risposta, tra cui il Sindaco proponente il c.d.</i>	
	<i>“collegamento Colle Umberto” e quello partecipante all’incontro con la Società</i>	
	<i>del 10/11/2015</i>) e quindi degli Assessori comunali, in particolare quelli	
	competenti per specifica delega, più che verosimilmente tutti a	
	conoscenza del Piano di lottizzazione nel corso di otto anni mai attuato	
	- in ragione delle implicazioni del medesimo sulla situazione	
	54	

	urbanistica della piccola frazione collinare interessata, ritenuta già	
	pregiudicata (come attestato dagli interventi consiliari effettuati in sede di	
	adozione e di approvazione dello specifico Piano attuativo) – e in quanto	
	perché investiti di significativi compiti e da riconnessi adempimenti	
	nella specifica materia (rif., tra questi, la partecipazione alla Conferenza di	
	Piano e le attribuzioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità di	
	competenza della Giunta comunale; cfr. la delib. n. 161 del 09/09/2010, precit.).	
	Prevedeva inoltre il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei	
	Servizi, approvato con la deliberazione di Giunta n. 163 del 01/09/2011,	
	all’articolo 14, che: “Il Sindaco sentita la Giunta, può revocare	
	anticipatamente il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa per	
	motivate ragioni organizzative connesse ai programmi ed ai progetti definiti	
	dagli organi di governo, nell’ipotesi di inosservanza delle direttive impartite	
	dallo stesso, dalla Giunta o dall’Assessore di riferimento, nonché nei casi di	
	gravi o reiterate irregolarità nell’adozione o nell’emanazione di atti, di rilevanti	
	inefficienze, omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività o di significativi	
	e/o ripetuti esiti negativi nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati,	
	anche nel contesto del Piano esecutivo di gestione, per l’ambito di competenza”.	
	Tanto, a riprova del fondamentale coinvolgimento del Sindaco e degli	
	Assessori nelle dinamiche organizzative e (dis)funzionali della	
	macchina burocratica del Comune.	
	Nello specifico caso, da ritenersi noto ai predetti Organi dell’Ente per	
	quanto tutto sopra richiamato, nessuna iniziativa	
	sanzionatoria/correttiva risulta essere stata mai adottata nei confronti	
	dei responsabili di posizione organizzativa preposti alle Aree	
	55	

	Urbanistica e Lavori Pubblici, nonostante l'evidente ricorrenza dei	
	presupposti in proposito previsti dal precitato Regolamento comunale.	
	Detta constatazione deponendo ulteriormente per l'affermazione della	
	compartecipazione dei Sindaci e degli Assessori comunali nella	
	determinazione del danno in argomento.	
	8.3. - Da ultimo, deve essere altresì accolta la prospettazione, in	
	particolare formulata nelle difese del convenuto <i>[omissis]</i> , imputante alla	
	figura del Segretario comunale la mancata attivazione di controlli che	
	avrebbero potuto/dovuto prevenire il danno in argomento, ancorché	
	con riferimento a più mirata e circostanziata fattispecie.	
	Nel merito deve constatarsi che i Segretari comunali <i>pro-tempore</i> erano	
	(e sono) preposti alla direzione del controllo strategico, previsto	
	dall'articolo 147-ter del legislativo n. 267 del 2000, che ove correttamente	
	implementato avrebbe consentito la formale registrazione/emersione	
	della gravissima fattispecie omissiva, portandola altresì all'attenzione	
	della Sezione regionale di controllo di questa Corte.	
	Ciò evidentemente non avveniva, per i profili di marcata inadeguatezza	
	del precitato sistema di controllo oggettivamente attestati - nei	
	confronti del Comune di Corciano - dalle deliberazioni n. 104 del	
	31/10/2016 e n. 38 del 04/03/2019 della Sezione regionale di controllo	
	della Corte dei conti per l'Umbria.	
	8.4. - Per tutto quanto sopra esposto e motivato deve fondamentalmente	
	ritenersi che il perdurante, indebito e pregiudizievole, <i>black-out</i>	
	comunicativo del Comune di Corciano sulla vicenda del Piano attuativo	
	della Frazione di Capocavallo, denotante il totale e sprezzante	
	56	

	disinteresse amministrativo per gli esiti della stessa (incidenti,	
	oltretutto, su aspetti economico-patrimoniali rilevanti), non si sarebbe	
	potuto determinare senza l'apporto delle prefigurate condotte, omissive	
	e concorrenti, di Amministratori e Segretari comunali (<i>pro-tempore</i>).	
	Nel merito, valuta il Collegio che le predette componenti di Vertice	
	dell'assetto organizzativo dell'Ente locale abbiano concorso alla	
	produzione del pregiudizio all'esame in misura prevalente - rispetto	
	all'aliquota da attribuire ai Funzionari convenuti - quantificabile, con	
	apprezzamento equitativo e prudenziale, nel 60% del danno risarcibile.	
	Tanto escludendo l'applicazione in fattispecie dell'articolo 1227 del	
	Codice civile, in ragione dell'individuazione di ulteriori soggetti nei	
	confronti dei quali si è motivatamente ascritto il 60% del pregiudizio in	
	argomento, da portare pertanto in riduzione del <i>quantum</i> di condanna.	
	9. - Il risarcimento da addebitare ai convenuti viene quindi	
	complessivamente quantificato in euro 402.152,44 , pari al 40% di euro	
	1.005.381,10 [<i>euro 1.019.919,66 domandati in citazione (-) euro 14.538,56</i>	
	<i>relativi a spese legali del giudizio per revocazione innanzi al CdS, già</i>	
	<i>rimborsate dal Comune soccombente, non costituenti danno in questa sede</i>	
	<i>risarcibile</i>].	
	Appare equo suddividere il predetto ammontare di euro 402.152,44	
	nell'aliquota del 50% da imputare al convenuto [<i>omissis</i>], per l'apporto	
	concausale delle condotte omissive afferenti alla fase attuativa della	
	Convenzione urbanistica, da valutare di maggior rilievo nell'ambito del	
	complessivo inadempimento del Comune, e nelle ulteriori del 40% e del	
	10% da porre rispettivamente a carico dei convenuti [<i>omissis</i>] e [<i>omissis</i>], in	
	57	

	ragione delle parti rivestite nella vicenda, sopra precisate per ognuno;	
	associandosi alle predette parametrizzazioni i seguenti importi di	
	condanna:	
	- [OMISSIS] [omissis]: euro 201.076,22 (<i>duecentounomilasettantasei/22</i>);	
	- [OMISSIS] [omissis]: euro 160.860,98 (<i>centosessamilatottocentosessanta/98</i>);	
	- [OMISSIS] [omissis]: euro 40.215,24 (<i>quarantamiladuecentoquindici/24</i>).	
	10. - Le acclarate circostanze, segnatamente concernenti il protrarsi	
	delle condotte omissive illecite e la consapevolezza del relativo effetto	
	lesivo nei riguardi di rilevanti interessi economico-patrimoniali,	
	inducono il Collegio a ritenere non applicabile il potere di riduzione	
	degli addebiti in favore dei convenuti.	
	11. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in	
	favore dello Stato, ponendosi il relativo onere a carico dei convenuti in	
	proporzione all'importo per cui v'è condanna ([OMISSIS] [omissis] 50%;	
	[OMISSIS] [omissis] 40%; ([OMISSIS] ([omissis] 10%).	
	12. - Il sequestro conservativo convalidato nei confronti dei convenuti	
	<i>omissis omissis</i> e <i>omissis omissis</i> con l'ordinanza n. 16 del 18/12/2023 di	
	questa Sezione regionale, si converte in pignoramento nei limiti dei	
	rispettivi importi di condanna.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria,	
	definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, accoglie	
	parzialmente la domanda della Procura regionale nei termini di cui in	
	motivazione e, per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento, in	
	favore del Comune di Corciano (PG), delle seguenti somme:	
	58	

	- [OMISSIS] [omissis]: euro 201.076,22;	
	- [OMISSIS] [omissis]: euro 160.860,98;	
	- [OMISSIS] [omissis]: 40.215,24.	
	Detti importi vanno incrementati della rivalutazione monetaria, da	
	calcolarsi dalla data degli esborsi e fino alla pubblicazione della	
	sentenza, e degli interessi nella misura legale, da calcolarsi, sulla somma	
	rivalutata, dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all’effettivo	
	soddisfo.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo	
	di euro 1.865,30 (<i>diconsi milleottocentosessantacinque/30</i>), ponendosi il	
	relativo onere a carico dei convenuti in proporzione all’importo per cui	
	v’è condanna ([OMISSIS] [omissis]: 50%; [OMISSIS] [omissis]: 40%; [OMISSIS]	
	[omissis] 10%).	
	Il sequestro conservativo convalidato nei confronti dei convenuti [omissis]	
	e [omissis] si converte in pignoramento nei limiti degli importi di	
	condanna.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Perugia, nelle camere di consiglio dei giorni 01/10/2024	
	e 05/11/2024.	
	IL PRESIDENTE ESTENSORE	
	Giuseppe De Rosa	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata in Segreteria il 29 novembre 2024.	
	59	

	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.sa Elena Errico	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	DECRETO	
	Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 52,	
	commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all’articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)	
	n. 2016/679 e all’articolo 2-septies del D.lg.s n. 196/2003, come	
	modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per	
	qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,	
	all’oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro	
	diritti.	
	IL PRESIDENTE	
	Giuseppe De Rosa	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	Depositato in Segreteria il 29 novembre 2024.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.ssa Elena Errico	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	60	

[illegible][illegible]